

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

NUOVA SERIE VI (2022)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI

 Pearson

**Gli statuti dell'ospedale di S. Lazzaro di Parma
(secc. XIII- XV)**

di Giuliana Albini

in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. VI (2022)

Dipartimento di Studi Storici

dell'Università degli Studi di Milano - Pearson Education Resources Italia

<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>

ISSN 2611-318X

ISBN 9788891932792

DOI 10.17464/9788891932792_02

Gli statuti dell'ospedale di S. Lazzaro di Parma (secc. XIII- XV)

Giuliana Albini
Università degli Studi di Milano
giuliana.albini@unimi.it

1. *Lebbra e lebbrosi: studi e fonti*

Tra le malattie diffuse nella società medievale due emergono con un rilievo particolare: la peste e la lebbra. La peste rappresentava il pericolo di una morte improvvisa e imprevedibile, che non lasciava via di scampo e portava a un subitaneo, quanto traumatico, stravolgimento della vita di intere comunità, drasticamente ridotte nella loro consistenza demografica e private di affetti e di risorse. La lebbra, invece, era la concreta manifestazione del progressivo e doloroso deteriorarsi del corpo¹ a causa di orribili mutilazioni che, lentamente, rendevano i malati incompatibili con la vita sociale: il corpo del lebbroso poteva essere a tal punto devastato dalle menomazioni da renderne difficile l'accettazione da parte degli altri e quindi da pregiudicare una possibile convivenza tra sani e malati. Nella rappresentazione stereotipata del Medioevo la presenza di queste due malattie ha avuto un ruolo fondamentale nel costruire l'idea di una società malata, 'sporca' e superstiziosamente incapace di affrontare la cura del proprio corpo².

Il lento percorso verso studi che superassero quest'ottica ha avuto un impulso negli anni Sessanta del Novecento e ha conosciuto ulteriori sviluppi dagli anni

¹ TOUATI, *Maladie et société au Moyen Age*, p. 19.

² REVEL e PETER, *Le corps. L'homme malade et son histoire*, pp. 227-247.

Ottanta in poi: l'interesse per i fenomeni biologici e climatici si è concretizzato in un approccio nuovo alla dimensione storico-geografica della diffusione delle malattie, al loro evolversi nel corso dei secoli; il grande interesse per la storia sociale e delle mentalità ha portato a occuparsi della salute, del corpo, della malattia³ e ad abbandonare un approccio puramente descrittivo di tali fenomeni. Affrontare dunque uno studio sulla lebbra significa porsi di fronte a quello che è stato definito un 'fenomeno sociale totale', cercando di gettare un po' di luce sulle concrete realtà delle comunità di lebbrosi che, soprattutto a partire dal XII-XIII secolo, erano presenti ai margini di tutte le città e verificarne il reale impatto sulla società. Infatti la lebbra non fu certo la malattia più diffusa e non costituì di certo la principale causa di morte; eppure essa nell'immaginario collettivo occupa uno spazio particolare. François-Olivier Touati ha recentemente analizzato i motivi per cui la lebbra ha potuto essere considerata da studiosi quali Jean-Noel Biraben⁴ la malattia per eccellenza del medioevo, sostituendo, anche la forza rappresentativa della stessa peste, simbolo dei flagelli epidemici⁵: e certamente ciò deve essere tenuto presente, al pari di un altro aspetto, ossia associare i lebbrosi alla marginalità, considerandoli gli esclusi per eccellenza. Eppure, la lebbra non era percepita nel Medioevo solo con ripugnanza e timore, come castigo di Dio, ma era letta come segno della presenza di Dio, tanto che il lebbroso rappresentava l'immagine di Cristo (*imago Christi*)⁶.

Se si vuole però evitare di cedere a una visione stereotipata e di confondere piani diversi di lettura di un fenomeno, lasciando spazio a un appiattimento, cronologico e geografico, della storia di una malattia e dei suoi condizionamenti sulla vita di una società, è importante, come iniziative recenti hanno dimostrato, approfondire le conoscenze in materia, reperire nuove fonti, rileggere con spirito critico la storiografia, sui cui limiti e carenze (ovviamente non generalizzabili) è importante porre l'accento.

Infatti, nonostante la storia delle malattie e dell'assistenza e della cura si sia sicuramente arricchita negli ultimi decenni⁷ e l'interesse per 'le origini del welfare' stia via via crescendo⁸, in Italia si è riservato poco interesse alla lebbra, ai malati di lebbra e alle strutture in cui erano ricoverati. Vi sono certo alcune eccezioni, in particolare le ricerche di Giuseppina De Sandre Gasparini che ha ricostruito un quadro ricco e approfondito della presenza dei lebbrosi nella società veronese: e

³ TOUATI, *Maladie et société au Moyen Age*, p. 16.

⁴ BIRABEN, *Les hommes et la peste*.

⁵ TOUATI, *Maladie et société au Moyen Age*, p. 17.

⁶ ROSSI, *Lebbra, lebbrosi e lebbrosari nell'Italia medievale*, p. 353

⁷ ALBINI, *Gli archivi degli enti assistenziali come fonte per lo studio della società urbana*.

⁸ Riprendo il titolo del recente volume esito finale di un ampio progetto di ricerca coordinato da Gabriella Piccinni, *Alle origini del welfare*.

non solo⁹. L'interesse per queste tematiche è stato ripreso da Maria Clara Rossi¹⁰: a lei e a De Sandre Gasparini si deve la realizzazione del volume Malsani. *Lebbra e lebbrosi nel medioevo*, pubblicato nel 2012, che rappresenta un punto di svolta nelle ricerche, lasciando spazio a una molteplicità di approcci, con l'attenzione puntata su realtà diverse, da Genova¹¹ a Milano, Pavia e Piacenza¹², da Bergamo¹³ a Mantova¹⁴, da Venezia¹⁵ a Sansepolcro¹⁶, dall'Umbria alle Marche¹⁷. Altri casi di studio sono da aggiungere, con saggi di recente pubblicazione, relativi a Siena¹⁸ e Parma¹⁹. Tutti questi studi hanno fatto emergere nuove fonti: e si tratta di un risultato importante, dal momento che, come recentemente ricordato da Maria Clara Rossi nel suo progetto di ricerca su *Lebbra, lebbrosi e lebbrosari nell'Italia medievale. Gestione dell'assistenza, vita quotidiana ed esperienze religiose fra documenti e narrazione*²⁰,

«Rari sono i casi di archivi ampi, razionalmente organizzati e ben conservati ..., ma assai numerosi sono invece i lebbrosari il cui contesto documentario potrebbe risultare di una certa ampiezza qualora ne venissero riannodati i fili attraverso l'esplorazione di fonti diverse (processi, atti notarili, testamenti ...)»²¹.

A motivo delle loro vicende istituzionali, raramente gli ospedali dedicati ai lebbrosi, comunemente intitolati a S. Lazzaro, hanno infatti mantenuto integro il loro patrimonio documentario. Il caso di Parma è significativo: la documentazione è oggi conservata in fondi diversi dell'Archivio di Stato di Parma, oltre che di Milano²².

⁹ Tra i suoi lavori si veda la ricerca condotta con Gian Maria Varanini: DE SANDRE GASPARINI, *Organizzazione, uomini e società: due casi a confronto*; VARANINI, *L'iniziativa pubblica e privata*; v. ora DE SANDRE GASPARINI, *Fra i lebbrosi*.

¹⁰ ROSSI, *Lebbra e disabilità. Percorsi tra le fonti medievali*; EAD., «E lo stesso Signore mi condusse in mezzo a loro e feci misericordia con loro»; EAD., *Tra esclusione e solidarietà. Lebbrosi e lebbrosari nel medioevo italiano*

¹¹ PIERGIOVANNI, *Una piccola comunità vicino al mare ai confini della città*.

¹² ALBINI, *Comunità di lebbrosi in Italia settentrionale*; ma per Pavia v. TOUATI, *San Lazzaro di Pavia*.

¹³ BROLIS, *Dal potere al servizio*.

¹⁴ GARDONI, *Lebbrosi e laici religiosi in una città lombarda*.

¹⁵ CARRARO, *Oltre la morte sociale* e ORLANDO, *Et lepra superveniens non dissolvit matrimonium*.

¹⁶ CZORTEK, *Il lebbrosario di San Lazzaro presso Sansepolcro*.

¹⁷ SENSI, *Per la storia dei lebbrosi tra Umbria e Marche*.

¹⁸ PELLEGRINI, *La voce dei lebbrosi*, le scelte del Consiglio, la forza del Comune. L'ospedale di San Lazzaro e la gestione di una crisi nella Siena del primo Trecento,

¹⁹ ALBINI, *Lebbrosi e società nel secondo Quattrocento*.

²⁰ ROSSI, *Lebbra, lebbrosi e lebbrosari nell'Italia medievale*.

²¹ ROSSI, *Lebbra, lebbrosi e lebbrosari nell'Italia medievale*, p. 359.

²² Il panorama italiano delle fonti relative ai lebbrosari è apparentemente assai meno ricco (ma si ricordi l'edizione de *Le carte dei lebbrosi di Verona tra XII e XIII secolo*) a differenza di quello francese. Ad esempio il saggio di Touati sulla lebbra nella regione di Sens può contare sulla pubblicazione dei cartulari di un numero elevato di comunità di San Lazzaro, con documentazione a partire dal XII secolo: TOUATI, *Cartulaires de léproserie dans la France du Nord*.

Si tratta di un carattere che accomuna questi enti ad altri *hospitalia*, sebbene si debba prestare attenzione alle specificità di quelli dedicati ai lebbrosi, che costituiscono un capitolo a parte della storia ospedaliera. Già lo affermava Jean Imbert che, nella sua sintesi, dedicava loro una trattazione a sé stante, considerando i lebbrosi come ‘destinatari speciali’²³.

Ciò deve essere tenuto in considerazione anche quando se ne analizzino le fonti normative, gli statuti o regole. Léon Le Grand, nel suo studio *Statuts d’Hotels-Dieu et de léproseries. Recueil de textes du XIIe au XIVe siècle*²⁴ individuava i modelli ai quali si ispiravano gli statuti ospedalieri di area francese²⁵, sottolineando la necessità di tenere in considerazione le peculiarità dei lebbrosari²⁶: primo fra tutti il fatto che i malati di lebbra, costituivano non già un elemento mobile, ma stabile, all’interno dell’ospedale²⁷:

«I lebbrosi al contrario sono legati per la loro vita al lebbroaio. Condannati dal loro stato di salute ad una reclusione perpetua, essi formano, con le persone sane incaricate dell’amministrazione della casa, un collegio unico i cui membri sono designati con il nome di fratelli e di sorelle, e i cui doveri rispettivi sono determinati dalle costituzioni emanate per il mantenimento del buon ordine in questa piccola società. Ne risulta che di solito gli statuti dei lebbrosari non si indirizzano solo al personale ospedaliero, ma nel contempo ai malati ospedalizzati»²⁸.

Tale carattere accomuna la situazione francese e quella italiana, pur nelle differenze che è necessario sottolineare, a partire dal limitato numero di statuti di lebbrosari oggi conosciuti per l’area italiana. Dopo i lavori di Emilio Nasalli Rocca²⁹ vi è stata una battuta d’arresto nelle ricerche sugli statuti ospedalieri, in particolare dei lebbrosari. Al di là delle difficoltà di reperimento dei testi, è mancato un interesse per una tipologia di fonte trascurata negli ultimi decenni dagli storici,

²³ IMBERT, *Les hôpitaux en droit canonique*, pp.149-195.

²⁴ Pubblicato nel 1901 nella Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire a Parigi.

²⁵ LE GRAND, *Statuts d’Hotels-Dieu*, p. XII ss. Sugli ordini ospedaliero-cavallereschi v. *Gli ordini ospedalieri tra centro e periferia*; per l’ordine di S. Lazzaro di Gerusalemme in particolare Jankrift, *Una rete a maglie larghe*. Si tenga presente che in Italia la quasi totalità delle comunità di lebbrosi non aveva legami con l’ordine dei Lazzariti. Sulla regola originaria dei lebbrosi di S. Lazzaro di Gerusalemme v. TOUATI, *La fraternité des lépreux*, p. 31.

²⁶ Così fa notare anche la DE SANDRE GASPARINI, *Introduzione*, p. VIII, riprendendo LE GRAND, *Statuts d’Hotels-Dieu*, p. XXV.

²⁷ Su tale aspetto sarebbero necessarie altre riflessioni, relative agli ospedali che accoglievano malati ‘incurabili’ e alle funzioni di alcuni di essi come luogo di accoglienza per persone anziane.

²⁸ LE GRAND, *Statuts d’Hotels-Dieu*, p. XXXVI.

²⁹ NASALLI ROCCA, *L’ospedale di S. Lazzaro di Piacenza*; ID., *L’ospedale di S. Lazzaro di Parma*; ID., *L’ospedale di San Lazzaro di Pavia*; ID., *L’ospedale di S. Lazzaro di Piacenza. Nuovi documenti*.

che ne hanno sottolineato più i limiti che le potenzialità. L'approccio alle fonti statutarie, oggi proficuo terreno di ricerca interdisciplinare, può invece offrire prospettive nuove, allorché se ne abbandoni l'utilizzazione solo in chiave strettamente giuridica. Si sente infatti la necessità di un ampio lavoro di analisi testuale di statuti e regole, evidenziandone la tradizione, le relazioni, le dipendenze. Tale approccio diventa ancora più interessante se si pone mano agli *statuta* delle comunità religioso-assistenziali, gli *hospitalia*, e in particolare a quelli delle comunità dei lebbrosi³⁰.

Queste e altre sono le ragioni della pubblicazione di uno statuto inedito della comunità dei lebbrosi di Parma.

2. Breve storia dell'ospedale di S. Lazzaro di Parma

Sulla base di pur scarse tracce documentarie l'esistenza di una comunità di lebbrosi a Parma è da far risalire agli ultimi decenni del XII secolo o all'inizio del XIII secolo. Essa nacque dallo spontaneo aggregarsi di gruppi di malati (i *leprosi de sancto Lazaro*) e solo con il tempo conobbe una più precisa definizione istituzionale, prendendo la denominazione di *hospitalia Sancti Lazari*³¹. Sin dalle sue origini era una comunità religiosa di uomini e donne che condividevano, in uno spirito di carità reciproca, una vita di sofferenza. Sono gli statuti cittadini di metà Duecento a darci informazioni più certe sulla presenza dei lebbrosi a Parma. Qui, come nelle altre città padane³², il comune intervenne per disciplinare la presenza dei gruppi di malati di lebbra, che vivevano ai margini della realtà urbana. Anche qui, le disposizioni statutarie cittadine sono leggibili come volontà di segregazione/separazione, aspetto sul quale si è ampiamente soffermata l'analisi delle vicende di questi malati, sino a individuarlo come chiave di lettura prevalente³³. Nella redazione degli statuti cittadini del 1255³⁴ si ha una menzione dei lebbrosi in una rubrica che riguarda la proibizione per i *beccarii* di vendere carni igienicamente non sicure: oltre alle carni «viciose et malate», si fa proibizione di vendere «porcos de malatis de Sancto Lazaro»³⁵. Nei decenni successivi³⁶, la rubrica tito-

³⁰ V. ad esempio DE KEYZER, *La lèpre en Hainaut*.

³¹ In sintonia, del resto, come accade per le origini di molti degli ospedali dell'area emiliana: BERTOLANI DEL RIO, *Gli ospedali di San Lazzaro lungo la via Emilia*. MERLO, *Esperienze religiose e opere assistenziali in un'area di ponte tra XII e XIII secolo*.

³² VARANINI, *L'iniziativa pubblica e privata*, p.161.

³³ Su questa tema v. BÉRIAC, *La paura della lebbra*.

³⁴ SILANOS, *Homo debilis in civitate*, p. 49.

³⁵ *Statuta communis Parmae anno MCCLV*, p. 241.

³⁶ Probabilmente databile intorno agli anni 1270-1280. La rubrica alla quale si fa riferimento non è datata ma è posta tra un capitolo del 28 agosto 1282 e uno del 23 luglio 1273 (sic!)

lata *Qualiter leprosi de Sancto Lazaro non audeant venire in civitatem* introduce il divieto del soggiorno in città, anche per un periodo limitato di tempo³⁷. La rubrica si accosta ad analoghi provvedimenti presi da molti altri governi cittadini, che oscillavano «fra i due poli dell'esclusione da un lato e dell'irregimentazione/ inquadramento dall'altro»³⁸. Le autorità comunali, però, non paiono avere un potere di coercizione nei confronti dei lebbrosi, in quanto si limitano a chiedere a coloro ai quali i lebbrosi dovevano obbedienza, individuati nel vescovo e nell'abate di S. Giovanni Evangelista, di proibire ai malati la venuta in città³⁹. Ciò dimostra due fatti importanti: la comunità era soggetta alla totale giurisdizione ecclesiastica, non solo del vescovo, ma anche dell'abate di S. Giovanni, che a questa data esercitava dunque un controllo sull'ospedale. Il comune, infatti, non imponeva pene di alcun genere per coloro che contravvenivano a tale divieto, ma si limitava a minacciare di sospendere l'elemosina annuale a favore dei lebbrosi nel caso di mancato rispetto della proibizione e di liberare i cittadini dall'obbligo di ottemperare ai legati a favore di malati⁴⁰.

Un aspetto va sottolineato: la dipendenza dei lebbrosi dall'abbazia di S. Giovanni Evangelista continuava ad essere oggetto di conflitti, mentre pacifica (e documentata) era la dipendenza della chiesa di S. Lazzaro dalla suddetta abbazia⁴¹. Nel Trecento i lebbrosi costituivano una comunità ben strutturata e organizzata, dotata di statuti, ma le scarse notizie che emergono dalle fonti ne indicano il continuo rapporto conflittuale con S. Giovanni. Il 2 febbraio 1341 un atto notarile pone in luce come anche l'accettazione di un converso all'interno della comunità potesse essere occasione per la comunità di affermare una propria autonomia e per l'abate per riaffermarne la dipendenza. Infatti Alberto Martino era stato ammesso a far parte della comunità senza la licenza dell'abate di S. Giovanni⁴², che non solo reclamava il proprio diritto ad approvare il nuovo converso, ma costringeva i lebbrosi, per il futuro, a non accogliere alcuno all'interno della comunità se non fosse stato preventivamente vagliato ed accettato dallo stesso abate. Masari, conversi e lebbrosi furono costretti ad accettare formalmente tale richiesta,

³⁷ *Statuta communis Parmae ab anno MCCLVI ad annum circiter MCCCIV*, p. 214.

³⁸ VARANINI, *L'iniziativa pubblica e privata*, p.162.

³⁹ *Statuta communis Parmae ab anno MCCLVI ad annum circiter MCCCIV*, p. 214.

⁴⁰ La proibizione è riconfermata negli statuti cittadini del 1347, con l'aggiunta di una pena di 25 lire comminabile a coloro che avessero ospitato nelle proprie case i lebbrosi: *Statuta communis Parmae anni MCCXLVII*, pp. 292-293.

⁴¹ MANNOCCI, *Un ospedale dell'abbazia di S. Giovanni Evangelista di Parma*, p.733.

⁴² ASPr, Conventi, San Giovanni Evangelista, cart. 70 (caps. 26), fasc. 4, doc. 1 «...Ipsa receptio non valuit nec eum de iure recipere potuerunt ex eo quod non habuerint licenciam a domino abbate monasterii Sancti Iohannis predicti, sine cuius licencia expressa habita prius et obtempta nullus recipi potest in conversum vel ad aliquam condicionem dicte domus per masarios, conversos vel infirmos ipsius...».

promettendo che avrebbero osservato tale precetto⁴³. Ma pochi anni dopo, nel 1358⁴⁴, i rapporti apparivano ancora tesi e nonostante il riconoscimento della sottomissione all'abate⁴⁵, la comunità rivendicava il diritto di elezione dei massari, da scegliere tra i malati. L'abate pareva esercitare una funzione di controllo sulla vita dell'ospedale di S. Lazzaro⁴⁶, ma rimaneva una forte ambiguità: nel 1402⁴⁷, in occasione della conferma (*confirmatio*) del nuovo rettore, diritto che gli veniva riconosciuto, l'abate in contraddizione con quanto sopra affermato, ratificava solo a distanza di anni l'accettazione di un converso, avvenuta senza un suo intervento preventivo. Che non si trattasse di una dipendenza formalizzata è dimostrato dagli statuti più antichi della comunità, rivitalizzati a fine Quattrocento⁴⁸, che non facevano alcuna menzione del monastero, ma si presentavano come un'autonoma elaborazione di regole della comunità: *statuta et ordines hospitalis seu mansionis Beatissimi Lazari*, non emanati né approvati da alcuna autorità esterna, né civile né ecclesiastica:

«In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, Filii et Spiritus Sancti nec non Dei genitricis gloriosissime virginis Marie et beatissimi Lazari totiusque curie celestis triumphantis pro utilitate et conservatione mansionis et hospitalis ac leprosorium eiusdem Sancti Lazari Parmensis extra et prope muros Parmenses siti»⁴⁹.

Significativo è anche il fatto che non si indichino le modalità di elezione del rettore e non vi sia alcun richiamo ad autorità dalla quale il rettore doveva ricevere la conferma dell'elezione. Molta enfasi, invece, era data al suo legame con la comunità dei lebbrosi e al giuramento al quale egli era obbligato di osservare e di fare osservare gli statuti, quindi alla forza della normativa statutaria⁵⁰.

Alle soglie del Quattrocento la comunità era vitale e difendeva nella concretezza di atti quotidiani la propria condizione giuridica, anche nei rapporti con il potente monastero di S. Giovanni. Sugli statuti i lebbrosi basavano la gestione della loro comunità: non a caso, dunque, le complicate vicende che si svilupparono nel corso del secolo si giocarono anche intorno alla redazione degli statuti.

⁴³ *Ibidem*, «Quod preceptum et omnia et singula suprascripta ipsi acceptaverunt et se suosque successores se servaturos ea perpetuo promiserunt. Et de hoc rogaverunt me notarium infrascriptum ut inde publicum conficerem instrumentum».

⁴⁴ ASPr, Conventi, San Giovanni Evangelista, cart. 70, fasc. 4, doc. 2.

⁴⁵ «...ad dominum abbatem Sancti Iohannis Parmensis cui dictus locus Sancti Lazari pleno iure subiectus est et ad ipsum pertinet de iure et antiqua consuetudine cuius contrarii memoria non existit...».

⁴⁶ Così comincia a essere definito nelle fonti, mentre precedentemente prevalevano espressioni quali «fratres, infirmi et conversi Sancti Lazari» o «leproxii et infirmi domus sancti Lazari».

⁴⁷ ASPR. Conventi e confraternite, XIII, S. Giovanni Evangelista, cart. 70.

⁴⁸ Il riferimento è agli statuti pubblicati in Appendice, che d'ora in saranno citati come *Statuta*.

⁴⁹ *Statuta*, 1.

⁵⁰ *Statuta*, 1.

3. *Gli statuti dell'ospedale di S. Lazzaro di Parma*

Addentrandonci nell'analisi degli statuti è necessario far riferimento ai conflitti politici che animavano le lotte di fazioni a Parma nel Quattrocento, all'interno dei quali si svilupparono le vicende dell'ospedale dei lebbrosi, tutt'altro che isolato ed estraneo alla realtà che lo circondava⁵¹. Nella seconda metà del secolo, l'ospedale, che accoglieva un numero rilevante di uomini e donne, oltre cinquanta⁵², fu al centro di contese che coinvolsero non solo la realtà locale, ma anche il duca di Milano e il papato: le ragioni erano relative alle figure dei rettori/ministri. Due componenti della famiglia locale da Sù si susseguirono nella carica, seguendo due politiche diverse di gestione dell'ospedale, ma individuando entrambi nelle norme statutarie uno strumento per affermare il controllo sulla vita dei lebbrosi e sulla gestione dei loro beni. Dapprima Simone da Sù procedette alla redazione di un nuovo testo statutario che affermava la dipendenza dall'abbazia di S. Giovanni; poi Gaspare da Sù ridiede vita alle antiche norme, risalendo con la tradizione sino al testo duecentesco, al fine di affermare la completa autonomia della comunità.

Gli *Ordines leprosororum hospitalis Sancti Lazari*⁵³, conservati nell'archivio del Comune e datati 27 ottobre 1458⁵⁴, giunti a noi in copia e pubblicati dal Pezzana⁵⁵, furono redatti durante la rettoria di Simone da Sù, testimoniata tra il 1456 e il 1462⁵⁶. Simone sarebbe poi divenuto nel 1463 abate di S. Giovanni Evangelista, monastero con cui aveva da tempo rapporti stretti, essendo stato nel 1456 procuratore dell'abate e dei monaci⁵⁷. Fu il duca di Milano ad appoggiare la sua nomina ad abate⁵⁸, a seguito della rinuncia del da Sù alla rettoria dell'ospedale⁵⁹. Simone

⁵¹ ALBINI, *Lebbrosi e società nel secondo Quattrocento*.

⁵² Nel 1477 partecipano all'assemblea della comunità 56 persone, uomini e donne, citati ciascuno con il proprio nome. Per il riferimento al documento v. ALBINI, *Lebbrosi e società nel secondo Quattrocento*, p. 687.

⁵³ D'ora in poi indicati come *Ordines*.

⁵⁴ ASPr, Comune di Parma, Antica Comunità, cart. 1928, fasc. cartaceo, senza copertina, composto di 6 fogli non numerati, con un buco centrale, perché originariamente in una filza notarile; l'ultimo foglio è bianco sul recto e sul verso porta di scrittura cinquecentesca: «L'ordini sopra li leprosi de l'hospitale di S. Lazzaro».

⁵⁵ PEZZANA, *Storia della città di Parma*, Appendice, pp. 44-49.

⁵⁶ ASPr, Antichi Ospizi Civili, cart. 156. Sono qui conservate copie semplici di contratti stipulati dai rettori dell'ospedale di S. Lazzaro, a partire dal 1452, tra i quali atti in cui figura Simone da Sù come rettore.

⁵⁷ ALLODI, *Serie cronologica dei vescovi di Parma*, p. 753.

⁵⁸ Il duca era riuscito a far rinunciare alla commenda dell'abbazia il cardinale Angelo Carpanica, designato da papa Pio II. La vicenda è ricostruita da ANSANI, *La provvista dei benefici (1450-1466)*, p. 47, doc. 173; BATTIONI, *La diocesi parmense durante l'episcopato di Sacramoro da Rimini*.

⁵⁹ Di tale avvenimento vi è traccia nella documentazione vaticana: *Camera apostolica. Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano (1458-1471)*, pp. 370-371, doc. 397, 1463 marzo 22.

aveva scelto come ministro di consolidare i rapporti di dipendenza dell'ospedale dall'abbazia di S. Giovanni. Gli statuti cui sopra si faceva riferimento sembrano costruiti con l'intento di istituzionalizzare un rapporto costruitosi nel tempo, e ampiamente testimoniato da una serie di atti notarili che dimostrano come, nella pratica quotidiana, l'abate o un suo rappresentante intervenissero nelle vicende amministrative dell'ente, non basandosi su alcun diritto riconosciuto.

La dipendenza di S. Lazzaro da S. Giovanni, che Simone da Sù aveva voluto affermare con la forza probatoria di uno statuto, doveva essere smentita sempre da un altro testo statutario, che, per la sua antichità, avrebbe dovuto cancellare un diritto derivato dall'esercizio di un controllo, spesso contestato e comunque mai ratificato da un'autorità superiore.

La seconda redazione statutaria (*Statuta et ordines hospitalis seu mansionis Beatissimi Lazari*⁶⁰) di cui disponiamo si inserisce, dunque, a distanza di poco più di vent'anni, in un contesto diverso. Infatti il 31 luglio 1480 Pietro Antonio Zarotto, notaio attivo a Parma, apponeva il proprio *signum notarii* e autenticava diversi atti copiati in un registro⁶¹: «ea omnia fideliter ... scripsi, transcripsi et transumi et in hanc publicam formam redegei»⁶². Tale opera era stata richiesta da un personaggio di spicco della società cittadina del tempo, Gaspare da Sù, *spectabilis et famosissimus legum et artium doctor*, rettore dell'ospedale di S. Lazzaro⁶³. Ciò che il da Sù aveva richiesto al notaio era di riunire alcuni documenti relativi all'ospedale di S. Lazzaro e alla famiglia da Sù, nei suoi rapporti con l'ospedale. Anzitutto egli doveva riprodurre una copia degli statuti antichi (*statuta et ordines hospitalis seu mansionis Sancti Lazari Parmensis*), che constavano di trenta capitoli, traendoli da un'altra copia autentica che, prima di lui, un altro notaio, apostolico, il chierico cremonese *Rizardus de Malumbris*, aveva sottoscritto e autenticato, traendoli a sua volta da un registro *antiquissimum*⁶⁴. Dunque ciò che lo Zarotto aveva davanti a sé era una copia degli antichi statuti dell'ospedale, presumibilmente duecenteschi⁶⁵ trascritti dal *de Malumbris* a metà Trecento. La raccolta di atti, normativi e 'graziosi', che attestavano privilegi ed esenzioni dell'ospedale, ma anche il pre-

⁶⁰ D'ora in poi indicati come *Statuta*.

⁶¹ Si tratta del codice sul quale si basa questa ricerca, conservato presso l'Archivio di Stato di Parma, fondo Antichi Ospizi Civili, ospedale della Misericordia e di San Lazzaro, cart. 267, d'ora in poi citato come *Cod. S. Lazzaro*; in realtà, come vedremo, questo registro risulta ora composto di un numero maggiore di carte, per esservi stato aggiunto un altro quadernetto.

⁶² *Cod. S. Lazzaro*, ff. 20v-21r.

⁶³ Su Gaspare da Sù e sui rapporti della famiglia con la comunità dei lebbrosi v. ALBINI, *Lebbrosi e società nel secondo Quattrocento*.

⁶⁴ Per l'analisi della datazione e della *traditio* rimando all'introduzione all'appendice.

⁶⁵ La data in cui il *de Malumbris* dichiara di avere provveduto a fare la copia autentica è il 6 maggio 1345, dunque, gli statuti che lo Zarotto copia nel 1480 erano già *antiqui* a metà del Trecento.

stigio personale dello stesso da Sù, aveva un preciso significato: rafforzare la posizione del da Sù in sede locale e proiettare le vicende dell'ospedale di S. Lazzaro e del suo rettore in una dimensione ben lontana dalle contese cittadine. Ed è proprio questo il punto importante: l'ospedale di S. Lazzaro era in quegli anni coinvolto in vicende che travagliavano la realtà di Parma, strettamente collegate con i contrasti che si erano aperti tra la fazione rossiana e il duca, appoggiato dalle fazioni cittadine avverse ai Rossi. La contesa, per un certo periodo, si era articolata proprio attorno al monastero di S. Giovanni Evangelista, che era stato al centro di episodi gravissimi⁶⁶: ma le vicende di S. Giovanni erano legate a filo doppio a quelle di S. Lazzaro e le vicende della famiglia da Sù erano legate a filo doppio con quelle di questi due enti e, per contrasto, con i Rossi. Il rettorato del da Sù sull'ospedale di S. Lazzaro, così come i suoi rapporti con S. Giovanni Evangelista, furono oggetto di complesse vertenze, che hanno lasciato traccia sia in sede locale, sia nei rapporti con Milano e con la Santa Sede⁶⁷. Dunque, è chiaro che la compilazione del codicetto in cui sono stati ricopiati gli antichi statuti era stata voluta dallo stesso da Sù nel momento in cui, avendo preso pieno possesso della sua carica, intendeva poter godere di un supporto normativo che sostenesse la sua volontà di staccare l'ospedale dal controllo che l'abbazia di S. Giovanni esercitava sull'ospedale stesso. Sono gli anni in cui anche il da Sù fu costretto a rinunciare alle pretese su S. Giovanni, concentrando il proprio potere sull'ospedale di S. Lazzaro, tagliando i rapporti con S. Giovanni e tentando di legarsi al comune e alla cattedrale⁶⁸.

La famiglia da Sù, dunque, andava costruendo nel corso del Quattrocento un rapporto strettissimo con l'ospedale di S. Lazzaro, che si consolidò alla fine del secolo e nei primi decenni del Cinquecento, con la riconferma di un altro da Sù, Stefano, alla carica di rettore.

4. *Confronto tra le due redazioni statutarie*

Per stabilire un confronto tra i due testi normativi definiremo, come detto, *Statuta* il testo in copia autentica del 1480 e *Ordines* il testo in copia semplice del 1458.

La *traditio* degli *Statuta* è complessa. Il testimone del quale si dà l'edizione, fatto redigere a fine XV secolo e sottoscritto dal notaio Pietro Antonio *de Zarottis*

⁶⁶ Anche su queste vicende v. ALBINI, *Lebbrosi e società nel secondo Quattrocento*.

⁶⁷ BATTIONI, *La diocesi parmense*, p. 159.

⁶⁸ Così mi sembra debbano essere letto il fatto che i contratti notarili stipulati dal rettore per l'ospedale siano fatti o alla presenza di un canonico della cattedrale (1482 luglio 31, ASPr, Antichi Ospizi Civili, cart. 156) o nel palazzo del comune (1482 luglio 9, ASPr, Antichi Ospizi Civili, cart. 267).

(ff. 20r-21r), è una copia [D] condotta da altra copia autenticata [C] sottoscritta dal notaio Rizardo *de Malumbris* (f. 9r), il quale ha potuto avvalersi di altra copia (autentica o semplice non è dato sapere) su «quodam registro antiquissimo in membranis facto, reperto per dominum Euxebium Viterbensem rectorem predicti hospitalis in quodam scrineo existente in domibus dicti hospitalis et mihi tradito transscribendo per prefatum dominum rectorem» [B] (f. 9r) a sua volta tratta da «multa principum tam ecclesiasticorum quam secularium privilegia» [A] (*ibidem*).

In merito alla data, nonostante sulla coperta si legga come estremo più risalente il 1245, va verosimilmente considerato un *lapsus* e corretto in 1345 sulla base di quanto dichiarato nella sottoscrizione dal notaio Rizardo *de Malumbris* (f. 9r); quest'ultimo peraltro afferma di trarre copia da un «registro antiquissimo in membranis facto» specificazione che sarebbe stata pressoché pleonastica se il egli si fosse trovato a copiare nel 1245 visto che a quell'altezza cronologica in tutta Italia si scriveva ancora per la stragrande maggioranza su pergamena e la carta, pur presente e conosciuta, era materiale impiegato per lo più per scritture non destinate a durare nel tempo. Difficile dunque pensare che se il *de Malumbris* avesse copiato nel 1245 avrebbe sentito il bisogno di specificare che l'antigrafo era in pergamena.

Sulla base di tali considerazioni, il *corpus* delle norme contenute negli *Statuta*, nonostante la copia sia più recente, deve essere considerato più antico, in parte risalente al XIII secolo e certamente vivo a metà XIV secolo. Gli *Ordines* sono in larga parte più recenti, anche se la comparazione tra i due testi statutari evidenzia l'esistenza di legami stretti di parentela, a significare la dipendenza anche degli *Ordines* da un più antico statuto.

Tabella 1. Confronto tra *Statuta* e *Ordines*.

Statuta	Ordines	Statuta	Ordines
-	I	1	XXV
6	II	2	XXVI
7	III	3	XXI
8	IV	4	XXXV
22	V	5	II
9	VI	6	III
10	VII	7	IV
11	VIII	8	VI
-	IX	9	VII
12	X	10	VIII
23	XI	11	X
13	XII	12	XII
15	XIII	13	XIV

Statuta	Ordines	Statuta	Ordines
14	XIV	14	XIII
16	XV	15	XV
17	XVI	16	XVI
18	XVII	17	XVII
19	XVIII	18	XVIII
20	XIX	19	XIX
30	XX	20	XXII
4	XXI	21	V
21	XXII	22	XI
24	XXIII	23	XXIII
-	XXIV	24	-
2	XXV	25	-
3	XXVI	26	-
-	XXVII	27	-
-	XXVIII	28	-
-	XXIX	29	XX
-	XXX	30	
-	XXXI		
-	XXXII		
-	XXXIII		
-	XXXIV		
5	XXXV		
-	XXXVI		
-	XXXVII		
-	XXXVIII		
-	XXXIX		
-	XXXX		
-	XXXXI		

Gli *Statuta* constano di 30 capitoli, gli *Ordines* di 41 capitoli; l'ordine delle rubriche è diverso tra i due statuti, con una maggior organicità negli *Ordines*. Solo 9 rubriche corrispondono in ogni particolare nelle due redazioni; 15 rubriche trattano della stessa materia, ma corrispondono solo in parte, con significative differenze tra i due statuti, sebbene risulti chiara la medesima matrice. Alcune (9) rubriche che compaiono negli *Statuta* non compaiono negli *Ordines*, viceversa 17 rubriche degli *Ordines* non sono presenti negli *Statuta*.

Se analizzati nel loro complesso, *Statuta* e *Ordines* presentano anzitutto notevoli diversità formali. Gli *Statuta* si presentano in modo evidente come risultato di una stratificazione normativa. Sebbene infatti un ordine apparente sia dato

dalla presenza di titoli dei singoli *capitula*, essi iniziano in modo diverso, senza uniformità. Oltre ad un certo numero di essi che esordiscono con un *Item quod*, se ne ritrovano altri che dimostrano di essere il frutto di successive deliberazioni della comunità dei lebbrosi: alcuni sono introdotti da preamboli, che servono a motivare la norma («Quoniam superfluum et vanum est statuere et ordinare nisi statuta...»⁶⁹; «Ne huiusmodi lepra contagioni augeatur...»⁷⁰), altri da locuzioni che richiamano l'atto del deliberare («Item statutum et ordinatum est quod omnes leprosi et leprose...»⁷¹; «Decretum et ordinatum est quod aliquis leprosus...»⁷²; «Ordinatum est quod...»⁷³): tutti segni evidenti di un testo statutario che è il risultato di aggiunte ed integrazioni al testo originale, interventi dei quali non è possibile individuare con certezza la datazione. Gli *Ordines*, al contrario, si presentano dal punto di vista formale in modo ordinato e omogeneo: sebbene, infatti, non presentino titoli, tutti i *capitula* sono uniformemente introdotti dall'*Item quod*, ad eccezione del I («Primo statuimus et ordinamus...»), e del XXXVI, introdotto dalla locuzione «Item statuimus et ordinamus...»⁷⁴. Come si diceva, entrambi gli statuti non presentano una organicità⁷⁵: ma ancora una volta il 'disordine' è più evidente negli *Statuta*. Gli *Ordines* tentano di raggruppare, ad esempio, tutte le norme che riguardano i reati di cui possono rendersi colpevoli gli appartenenti alla comunità dei lebbrosi, mentre negli *Statuta* tali norme appaiono disarticolate.

Ciò ci riporta alle motivazioni che hanno generato la stesura dei due testi, che trovano ampia conferma anche nelle vicende archivistiche di conservazione della documentazione stessa. Gli *Statuta* sono conservati, come detto, nel fondo degli Antichi Ospizi Civili, cioè laddove è confluita parte della documentazione prodotta dall'ospedale stesso. Si tratta dunque di un documento che vuole fortemente comprovare l'autonomia dell'ospedale di S. Lazzaro di fronte a qualsivoglia intervento esterno, ribadendo, proprio sulla base di una redazione statutaria antica, questa autonomia, soprattutto nei confronti dell'abbazia di S. Giovanni Evangelista. E, in effetti, ciò che distingue norme analoghe presenti nei due statuti è l'assenza di qualsiasi riferimento a S. Giovanni negli *Statuta* e il continuo richiamo

⁶⁹ *Statuta*, 25.

⁷⁰ *Statuta*, 19.

⁷¹ *Statuta*, 5.

⁷² *Statuta*, 19.

⁷³ *Statuta*, 26.

⁷⁴ *Ordines*, XXXVI (trascrizione in PEZZANA, *Storia di Parma*, p. 49). Non a caso si tratta di rubriche nelle quali si affermano gli obblighi dei lebbrosi e del rettore nei confronti dell'abate di S. Giovanni.

⁷⁵ Analizzando gli *Ordines* (ma non conoscendo gli *Statuta*), così si esprimeva il Nasalli Rocca «Rileviamo peraltro la composizione alquanto disorganica e disordinata della redazione tecnica», NASALLI ROCCA, *L'ospedale di S. Lazzaro di Parma*, cit., p.36

a S. Giovanni e al potere di controllo del suo abate negli *Ordines*, come ben visibile nell'apertura del testo ⁷⁶.

«Primo statuimus et ordinamus quod omnes leprosi et leprose dicte mansionis Sancti Lazari primum teneantur et debeant adimplere effectualiter et observare de verbo ad verbum, prout jacent ad litteram, etiam in perpetuum, ac parere et obedire mandatis et monitionibus quibuscumque factis et fiendis eisdem et cuilibet eorum et earum per dominum Abbatem monasterii sancti Iohannis Evangeliste de Parma (cui domino Abbati monasterii ipsius hospitale et domus beati Sancti Lazari predicti per tantum tempus in preteritum suppositum fuit et est quod memoria hominum in contrarium non existit) et etiam per dominum Rectorem hospitalis et domus predictorum seu alterum seu aliquem eorum et coniunctim et divisim, et in quibuscumque locis; et licitis et honestis; ac etiam eisdem domino Abbati et Rectori et utriusque eorum, et coniunctim et divisim, obedientiam et reverentiam debitam prestare. Et si quis contrafecerit puniatur arbitrio Rectori».

Gli *Ordines* non sono conservati nell'archivio dell'ospedale, ma neppure in quello del monastero di S. Giovanni, ove, a buon titolo, potrebbero trovarsi, come tutta una serie di altri atti riguardanti i rapporti tra S. Lazzaro e l'abbazia: la loro collocazione nell'Archivio del Comune mi pare debba essere ricondotta alla successiva operazione di revisione degli statuti risalente al 1538. I capitoli furono infatti riformati dagli Anziani del comune, che tolsero ai lebbrosi il diritto di nomina dei loro rettori, per attribuirlo agli stessi Anziani, accettando però la conferma da parte dell'abate. La riforma statutaria fu attuata dal Comune in seguito ad una lite che era scoppiata qualche anno prima e che vedeva protagonista, ancora una volta, un da Sù, Stefano, allora rettore dell'ospedale ⁷⁷.

5. *La comunità dei lebbrosi di Parma sulla base degli statuti più antichi*

A fronte dell'immagine del lebbroso come escluso ed emarginato, come persona segnata nel corpo e, nel contempo, quasi estranea alla materialità dell'esistenza, si propone qui la descrizione di una comunità di uomini e donne, così come si autorappresentava nelle sue dinamiche interne e quotidiane attraverso le norme che ne regolavano la vita in comune e la convivenza con la malattia. Certamente, una chiave di lettura che si modella sul tipo di fonte che si utilizza, con i limiti che essa presenta, ma anche con i suoi pregi, in particolare quello di lasciarci in-

⁷⁶ *Ordines*, I (trascrizione in PEZZANA, *Storia di Parma*, p. 44).

⁷⁷ ASPr, Comune di Parma, Antica Comunità, busta 1928, 1534 dicembre 9.

travvedere i caratteri di un microcosmo, regolato nei suoi aspetti quotidiani, ma anche nelle gerarchie sociali e di potere⁷⁸.

La condizione necessaria per essere ammessi nella comunità dei lebbrosi era la donazione di tutti i beni e diritti, attraverso un *instrumentum publicum solemne et efficax*⁷⁹. Tale norma doveva essere rispettata da coloro che non avevano figli («leprosus seu leprosi carentis seu carentes liberis»), sia che fossero cittadini parmensi (*Parmenses*) sia che provenissero da altri luoghi, sia che entrassero spontaneamente nella comunità, sia che vi fossero costretti⁸⁰. Il rettore aveva il potere di accettare nella comunità e di obbligare a tale donazione. I lebbrosi, dunque, dovevano fare un atto di oblazione, riservandosi però l'usufrutto dei beni, che dovevano servire loro per vestirsi e per le altre necessità. Se, ottemperato a tali necessità, fosse rimasto del superfluo, esso avrebbe dovuto essere ceduto per il sostentamento degli altri malati. Alla morte del donatore, i beni, gli oggetti e i diritti sarebbero divenuti proprietà a pieno titolo dell'ospedale. Negli altri casi, ossia quando i lebbrosi avevano figli, il rettore doveva concordare con loro una congrua oblazione, secondo le loro facoltà e il loro stato: ad esempio, per le donne sposate doveva essere donata all'ospedale la loro dote. Il rettore aveva la possibilità di accettare i nullatenenti, anche senza oblazioni di beni, qualora essi provenissero dalla diocesi parmense.

La notevole attenzione che viene riservata dagli statuti all'aspetto economico è ribadita da una norma che obbliga i lebbrosi che desiderano entrare in comunità a giurare di non avere fatto contratti o strumenti relativi ai loro beni a svantaggio dell'ospedale⁸¹.

Comincia così a delinarsi una delle caratteristiche sulla quale spesso la storiografia ha posto l'accento per sottolineare una perdita di dignità dei lebbrosi stessi, ossia la rinuncia ai propri beni. Sono scarse e tarde (quattrocentesche) le testimonianze che attribuiscono a questo aspetto, così come alla loro segregazione, un tono marcatamente negativo: si tratta di cerimonie durante le quali il lebbroso veniva privato di ciò che possedeva e dichiarato morto per il mondo⁸². La rinuncia ai beni, però, non era richiesta fatta solo ai lebbrosi, ma era pratica comune a coloro che si dedicavano a una comunità religiosa: la *oblatio*, che era pras-

⁷⁸ In questo paragrafo si intende proporre un'analisi puntuale del contenuto dello statuto del quale si pubblica l'edizione, rimandando ad altra occasione il confronto, sui singoli aspetti, con analoghe realtà.

⁷⁹ *Statuta*, 2: *De ordine cogendi et assumendi leprosos ad dictum hospitale et servando in bonis eorumdem per dominum rectorem.*

⁸⁰ *Ibidem.*

⁸¹ *Statuta*, 3: *De iuramento deferendo leprosis utriusque sexus antequam recipiantur in dicto hospitali.*

⁸² BERICAC, *La paura della lebbra*, p.182.

si praticata anche degli altri ospedali e, più in generale, di molti ordini religiosi⁸³. Del resto anche gli statuti parmensi usano frequentemente una terminologia che rimanda a questa pratica, definendo i lebbrosi come *obnoxii, conversi, dedicati*, uno *status* che li avvicinava a quello dei *conversi sani*. Certamente, vi erano differenze. La natura della malattia era particolare e forte era il potere di costrizione che il rettore pare avere *propter contagionem lepre* nei confronti di coloro che potevano trasmettere la malattia, ma anche di coloro per i quali vi era solo un sospetto di malattia. Essi potevano essere costretti a entrare nella comunità, e questo poneva i malati di lebbra non di fronte ad una scelta ma a un obbligo, che tendeva però ad essere sempre presentato come un atto di volontà. Negli statuti ritorna spesso la frase «*hospitale intrare volentes*»⁸⁴, che testimonia, se non altro, la possibilità di scegliere in quale comunità di lebbrosi chiudere la propria esistenza.

Ottemperato, con atto notarile, all'obbligo della rinuncia ai beni («...*facta oblatione et consignatione bonorum rerum et iurium*»⁸⁵), si poteva procedere alla cerimonia di accettazione del lebbroso. Anzitutto egli doveva presentarsi all'altare della chiesa di S. Lazzaro, ascoltare la lettura, fatta dal rettore, degli statuti e comprenderne il significato; poi gli veniva richiesto se intendeva osservare gli statuti e, in caso di risposta affermativa, era ammesso nell'ospedale. In caso di risposta negativa, non era ammesso, ma i suoi beni erano comunque trattenuti per il sostentamento degli altri lebbrosi: ciò testimonia dell'importanza attribuita agli statuti della comunità⁸⁶. Colui che era accettato doveva *facere professionem debitam* allo stesso modo degli altri conversi sani; doveva inoltre giurare obbedienza *in licitis et honestis* al rettore.

Ecco dunque riconfermata la natura particolare dell'entrata nella comunità del lebbroso, che assume chiaramente le caratteristiche della professione religiosa. Tale connotazione è riaffermata nell'obbligo fatto ai lebbrosi e alle lebbrose in grado di muoversi di essere presenti, nelle ore stabilite e quotidianamente, agli uffici divini e alla messe nella chiesa di S. Lazzaro, oltre a recitare, nel corso della giornata, quindici *pater noster* e quindici *ave maria*⁸⁷. L'altro aspetto che definisce tale gruppo come comunità religiosa è l'obbedienza che i lebbrosi dovevano al rettore: gli statuti insistono proprio nell'uso del termine *obedientia*, talvolta affiancato al termine *reverentia*; il rettore aveva il potere di punire i lebbrosi che avessero disubbidito alle sue richieste, purché esse fossero lecite ed oneste⁸⁸.

⁸³ Sulle comunità doppie, v. *Uomini e donne in comunità*.

⁸⁴ *Statuta*, 2-3.

⁸⁵ *Statuta*, 4: *Qualiter leprosi recipi debeant per rectorem ad dictum hospitale quo ad personas solum*.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ *Statuta*, 15: *De orationibus dicendis per leprosos utriusque sexus*.

⁸⁸ *Statuta*, 5: *De obedientia et reverentia prestanda domino rectori per leprosos*.

Della comunità facevano dunque parte il rettore (per il quale gli statuti non indicano il sistema di scelta e di nomina), i conversi sani (di cui poco si parla negli statuti stessi) e, soprattutto, i *leprosi* e le *leprose*. Uomini e donne, dunque, ma, come era norma comune in tutti i lebbrosari, essi dovevano vivere rigorosamente separati gli uni dagli altri⁸⁹. Nel caso parmense gli statuti insistono su questo aspetto, dedicandovi ben due rubriche: *Qualiter sexus masculinum a femineo leprosum seorsum stare debeant*⁹⁰ e *Qualiter rector teneatur tenere infirmos et infirmas separatos et separatas*⁹¹. L'impressione è che la seconda disposizione sia un rafforzamento della precedente, frutto di una successiva aggiunta. Infatti nella prima il rettore sembrava avere una certa discrezionalità nel concedere deroghe, anche se erano previste punizioni a carico dei lebbrosi che avessero contravvenuto. Nella seconda non si riservava alcun potere di discrezione al rettore, per il quale anzi si prevedeva una pena nel caso in cui non avesse fatto rispettare tale norma. Questa rubrica rende esplicito che le motivazioni di tale separazione erano di ordine morale, «ne scandalum ullum oriatur», ma anche di carattere igienico/sanitario «ut lepra cesset», legate alla certezza della medicina del tempo che i figli di lebbrosi sarebbero stati essi stessi lebbrosi⁹².

Il tema della separazione dei lebbrosi torna negli statuti in altre rubriche. Anzitutto viene affermata la proibizione per i malati di avere contatto con le persone sane che frequentavano il lebbrosario («in domibus hospitalis») ma anche esternamente, probabilmente all'interno di quei confini che gli stessi lebbrosi non potevano oltrepassare. La proibizione riguardava la cucina, ma più in generale la possibilità di avere contatti con l'esterno, soprattutto di trattare affari economici, specie se a danno dell'ospedale stesso⁹³. I contatti fisici dovevano essere evitati per paura del contagio: così un'apposita rubrica proibiva ai lebbrosi «amplecti vel osculari vel tangere» qualunque persona sana⁹⁴. Analogamente era proibito ai lebbrosi di vendere o donare a persone sane abiti e lenzuola, e più in generale tutti quegli indumenti e quegli oggetti di uso personale che potevano trasmettere il contagio; tra lebbrosi era invece consentita tale pratica, compreso quella di vendere e comperare⁹⁵. La separazione dalle persone sane era sintetizzata nella norma che individuava un preciso territorio, intorno all'ospedale e alla chiesa, oltre

⁸⁹ DE SANDRE GASPARINI, *Lebbrosi e lebbrosari*, p. 264, che ricorda come, in base a quanto stabilito dalla Chiesa sul matrimonio, alle mogli poteva essere consentita la cura dei mariti; v. ORLANDO, *Et lepra superveniens non dissolvit matrimonium*.

⁹⁰ *Statuta*, 16.

⁹¹ *Statuta*, 30.

⁹² BERIAC, *La paura della lebbra*, p.177.

⁹³ *Statuta*, 17: *Ne leprosi conversantur aliquovismodo*.

⁹⁴ *Statuta*, 20: *De pena tangentium corporaliter sanas personas*.

⁹⁵ *Statuta*, 19: *Quas res prohibentur alienare seu comodare vel mutare per leprosum*.

i confini del quale i lebbrosi non potevano recarsi⁹⁶, proibizione che trova riscontro (come si è detto) negli statuti comunali. Vi era poi la proibizione per i malati di invitare persone sane *in domibus Sancti Lazari*, di intrattenersi in convivio con loro; tale divieto non era applicato all'interno della comunità, sebbene dovesse essere rispettata la separazione tra i sessi⁹⁷. All'evidente preoccupazione igienico-sanitaria si aggiunge la volontà di impedire la creazione di qualsiasi tipo di rapporto, affettivo ed economico, che mi sembra evidente nella proibizione di «tenere ad sacrum baptismi sive crissima aliquem puerum vel puellam nec campaternitatem cum aliquo contrahere»⁹⁸.

Sulla base degli statuti, che risultano molto precisi anche sui dettagli organizzativi della comunità ospedaliera, siamo in grado di immaginare le strutture materiali e la vita quotidiana dell'ospedale di S. Lazzaro. Esistevano due complessi abitativi: le *domus et habitationes seu residencia* degli uomini e le *domus et habitationes seu residencia* delle donne, che erano e dovevano essere completamente separate tra loro («penitus divise et separate») tali quindi che non vi fosse nessun accesso tra l'una e l'altra struttura; ognuna era dotata di un proprio refettorio⁹⁹.

Era una campana a regolamentare la vita dei lebbrosi: con il suo suono essi venivano convocati «ad prandia et cenas et alias congregationes faciendas pro negociis dicti hospitalis agitandis» e dovevano rispondervi con rapidità («per spatium duorum miserere») ¹⁰⁰. Alcuni tra gli *infirmi* erano destinati a diversi compiti; i turni erano predisposti attraverso la compilazione di un elenco (*rotulum*), o meglio di due elenchi, uno degli uomini e uno delle donne. Questi elenchi servivano a indicare quelle due, tre o quattro persone (a seconda del numero dei malati), che avevano il compito, con rotazione settimanale, di preparare le tavole e di distribuire il cibo. Solo gli *infirmi habiles* dovevano essere iscritti e prestare questi servizi, dai quali erano invece esentati coloro che per vecchiezza e per lo stato avanzato della malattia (che nella sua forma più grave può portare alla mutilazione, definita «membrorum carentia»¹⁰¹) non erano in grado di essere autosufficienti (*infirmi inhabiles*); essi dovevano essere serviti dagli altri malati *in caritate*.

Esistevano all'interno della comunità dei *massari*, che si occupavano di predisporre il cibo e le bevande: i lebbrosi a ciò deputati dovevano provvedere solo

⁹⁶ *Statuta*, 14: *De territorio et finibus non excedendis per leprosos utriusque sexus.*

⁹⁷ *Statuta*, 13: *Ne quis leprosorum teneat tabernam aut convivium faciat.*

⁹⁸ *Statuta*, 18: *De pena tenentium infantes ad sacrum Baptisma et Crisima.*

⁹⁹ *Statuta*, 26: *Qualiter se habere debent leprosi utriusque sexus in prandiis, cenis et aliis cibis preparandis.*

¹⁰⁰ *Statuta*, 27: *De ordine servando in recipiendis cibis et a massariis et distribuendis discumbentibus leprosis.*

¹⁰¹ *Statuta*, 26: *Qualiter se habere debent leprosi utriusque sexus in prandiis, cenis et aliis cibis preparandis.* BERIAC, *La paura della lebbra*, p.175.

alla loro distribuzione, dopo aver richiamato gli altri lebbrosi. Questi *massari* (detti anche *officiales burse*) dovevano occuparsi anche di altre incombenze, come preparare l'acqua calda per le lavandaie, che dovevano lavare gli utensili e i panni dei lebbrosi¹⁰².

A capo della comunità vi era il rettore, al quale, come detto, i lebbrosi dovevano obbedienza. Egli aveva il potere di punire coloro che non rispettavano le norme statutarie, trasgredendo alle regole interne delle comunità (ad esempio per quanto concerne l'obbligo della presenza in refettorio nell'ora dei pasti), ma anche nel caso di reati più gravi (sui quali ci soffermeremo più avanti), fino all'omicidio 'preterintenzionale'. Le pene che il rettore poteva infliggere erano di carattere pecuniario, ma anche la detenzione *in carceribus*, la confisca dei beni, l'espulsione dalla comunità. I proventi delle elemosine dovevano essere consegnati al rettore (*De elemosinis consignandis per leprosos domino rectori*¹⁰³); egli poteva trattenere dalle *prebende* dei singoli lebbrosi le somme dovute per eventuali condanne pecunarie che il lebbroso si fosse rifiutato di pagare (*De modo tenendo in exigendis condemnationibus*¹⁰⁴).

Analizziamo ora i reati previsti dagli statuti. Anzitutto la bestemmia (contro Dio, la Vergine, santi e sante). Le condanne erano: di tipo pecuniario (5 soldi), da utilizzare a favore della comunità; la carcerazione, per un minimo di 3 giorni, elevabili ad arbitrio del rettore («habito respectu in delicto et considerata persona»); l'espulsione, in caso di incorreggibilità del soggetto¹⁰⁵. Il furto (o rapina o latrocinio), sia per chi l'aveva commesso, sia per chi l'aveva commissionato, prevedeva una serie di pene: pecuniaria (3 d. per ogni denaro rubato, con valutazione dell'oggetto rubato), a favore della comunità; oltre a ciò, la restituzione al legittimo proprietario del maltolto; e ancora il carcere, per un minimo di 2 giorni, elevabili ad arbitrio del rettore, a seconda dell'entità del delitto e della persona¹⁰⁶. Per i 'reati sessuali' erano previste pene severe, eguali per gli uomini e per le donne. Vi era la proibizione assoluta di commettere adulterio e di avere rapporti sessuali, con pena immediata di 40 soldi a favore della comunità, alla quale si aggiungeva la carcerazione per un mese. Le pene erano ulteriormente aggravate se tali atti avevano generato scandalo («scandalum aliquod consequeretur»): la multa era innalzata a 60 s., la carcerazione era elevata a 6 mesi (o più o meno a giudizio del rettore), oltre alla privazione delle proprie entrate e la espulsione¹⁰⁷. La pratica

¹⁰² *Statuta*, 29: *De modo tenendo in lavandis lebetibus, scutellis e aliis utensilibus infirmorum ac conficiendis bugadis eorumdem et lavandis.*

¹⁰³ *Statuta*, 21: *De elemosinis consignandis per leprosos domino rectori.*

¹⁰⁴ *Statuta*, 25: *De modo tenendo in exigendis condemnationibus.*

¹⁰⁵ *Statuta*, 6. *De pena blasphemantium et contemptium Deum et sanctos eiusdem.*

¹⁰⁶ *Statuta*, 7: *De pena comitentium furtum.*

¹⁰⁷ *Statuta*, 8: *De pena fornicantium seu mechorum.*

dei giochi illeciti era proibita ai lebbrosi, così come allo stesso rettore (pena perdita del suo guadagno e di una multa di 3 soldi per ogni volta, da destinare a favore della comunità). Vi era una limitazione anche per i giochi leciti, nei quali non potevano essere giocati più di 5 denari, sotto pena di 2 soldi a favore della comunità. A proprio giudizio il rettore poteva giungere a incarcerare i colpevoli di tali reati¹⁰⁸. Per le ingiurie e le contumelie, o ad altri lebbrosi, o a chiunque altro, era prevista una multa, a favore della comunità di 2 soldi per ogni volta¹⁰⁹. Colui che insultava o si rivolgeva *animo irato* ad altri lebbrosi o a chiunque altro era punito con una multa di 2 denari a favore della comunità e anche a due giorni di carcere, ad arbitrio del rettore¹¹⁰. Le pene, da riscuotere a favore della comunità, per le percosse inflitte con le mani o con bastoni o con qualunque altro oggetto di ferro o di pietra ad altri lebbrosi o a persone sane erano commisurate all'entità della lesione procurata, fino alle estreme conseguenze della morte della vittima. Per semplici percosse la pena era di 5 soldi; se si era procurata la fuoriuscita di sangue o una lesione 10 soldi o più a seconda della gravità, oltre a 10 giorni di carcere (più o meno ad arbitrio del rettore); nel caso in cui le percosse avessero procurato la morte, il colpevole perdeva il diritto all'ospitalità oppure gli veniva imposto il carcere perpetuo, con l'obbligo di mangiare per terra per metà anno, oltre alla perdita di tutti i suoi beni, anche quelli non donati all'ospedale¹¹¹.

La trasgressione all'obbligo della separazione tra sani e malati e della separazione interna all'ospedale tra uomini e donne era severamente punita, nelle sue diverse forme. Così si prevedeva una pena di 10 soldi per coloro che avessero contravvenuto all'obbligo di non ospitare convivialmente persone sane¹¹². Il superamento dei confini delle terre vicino all'ospedale che non potevano essere oltrepassate dai lebbrosi era punito, ogni volta, con una multa di 5 soldi¹¹³; la stessa pena era comminata a coloro che trasgredivano l'obbligo della separazione uomini \ donne, ma essa poteva essere elevata a 6 soldi, oltre alla detenzione in carcere per un giorno, nel caso in cui si configurasse un comportamento disonesto (quindi è di nuovo implicito il richiamo al reato sessuale)¹¹⁴. Ancora più elevata era la pena per eventuali contatti all'interno delle *domus* dell'ospedale con persone sane (10 soldi); se tali contatti fossero stati finalizzati alla stesura di un contratto, oltre alla pena pecuniaria si considerava nullo il contratto stesso, a meno

¹⁰⁸ *Statuta*, 9: *De lusoribus puniendis*.

¹⁰⁹ *Statuta*, 10: *Ne quis leprosororum verba iniuriosa et contumeliosa alicui dicat*.

¹¹⁰ *Statuta*, 11: *De insultu aut impetu animo irato non faciendis*.

¹¹¹ *Statuta*, 12: *De pena percucientium quoquomodo*.

¹¹² *Statuta*, 13: *Ne quis leprosororum teneat tabernam aut convivium faciat*.

¹¹³ *Statuta*, 14: *De territorio et finibus non excedendis per leprosos utriusque sexus*.

¹¹⁴ *Statuta*, 16: *Qualiter sexus masculinum^h a femineo leprosororum seorsum stare debeant et de eorum pena*.

che non fosse stato fatto a vantaggio dell'ospedale¹¹⁵: sembra di intravedere ragioni diverse dalle semplice volontà di evitare il contagio, piuttosto una volontà di controllo sull'operato del lebbroso e sulla gestione dei suoi beni, dei quali, evidentemente, non era del tutto privato. Va sottolineato che anche per il rettore era prevista una pena nel caso in cui non avesse fatto rispettare la separazione tra uomini e donne: la perdita del salario di due mesi a favore dell'ospedale¹¹⁶.

Che del resto le pene si acuissero nel caso in cui i reati configurati significassero un rapporto con il mondo esterno è chiaramente dimostrato dalla norma che prevedeva la proibizione di tenere a battesimo o di fare il padrino alla cresima: non solo una pena pecuniaria elevata (20 soldi) ma anche la detenzione per tre giorni in carcere¹¹⁷. Le proibizioni fatte ai lebbrosi di vendere indumenti e oggetti personali a persone sane prevedevano pene di 5 soldi oltre alla perdita dell'oggetto¹¹⁸, assai più pesante della pena inflitta a coloro che avessero abbracciato o baciato una persona sana (2 soldi, ma più o meno a discrezione del rettore)¹¹⁹. Che le preoccupazioni non fossero solo di tipo igienico-sanitario è dimostrato anche dalla pena notevole (4 denari per ogni denaro sottratto) nel caso in cui i lebbrosi non avessero consegnato al rettore le elemosine loro fatte pubblicamente o occultamente¹²⁰.

Alcune norme miravano a mantenere rapporti civili all'interno della comunità e a limitare la conflittualità. Coloro che accusavano ingiustamente altri malati di un crimine (furto, adulterio, ecc.) erano severamente puniti, con la stessa pena prevista nel caso in cui si fossero macchiati del crimine in questione¹²¹. Non si doveva neppure rinfacciare a un colpevole il delitto commesso dopo che questi avesse espiato la pena comminatagli e l'accusatore era punito con una multa di 2 denari (o più ad arbitrio del rettore)¹²². A ciò si aggiungeva l'obbligo di denunciare subito (entro 5 giorni) le 'infamie', per evitare che si tenessero nascosti comportamenti illeciti, con l'eccezione di situazioni particolarmente gravi per le quali vi era una deroga temporale¹²³. Pene pecuniarie erano previste anche per il mancato rispetto delle norme che regolavano i tempi della vita della comunità: una pena di 2 soldi era prevista per chi, non delegato, avesse suonato il campanello per chiamare a raccolta gli altri lebbrosi¹²⁴, ma pene analoghe erano previste per

¹¹⁵ *Statuta*, 17: *Ne leprosi conversantur aliquovismodo.*

¹¹⁶ *Statuta*, 30: *Qualiter rector teneatur tenere infirmos et infirmasa separatos et separatas.*

¹¹⁷ *Statuta*, 18: *De pena tenentium infantium ad sacrum baptisma et crisima.*

¹¹⁸ *Statuta*, 19: *Quas res prohibentur aliernare seu comodare vel nutare per leprosos.*

¹¹⁹ *Statuta*, 20: *De pena tangentium corporaliter sanas personas.*

¹²⁰ *Statuta*, 21: *De elemosinis consegnandis per leprosos domino rectori.*

¹²¹ *Statuta*, 22: *De false infamantibus et eorum pena.*

¹²² *Statuta*, 23: *De pena obicentium remissa.*

¹²³ *Statuta*, 24: *De termino infra quem querelle aut lamentationes fieri possint aut debeant.*

¹²⁴ *Statuta*, 27: *De ordine servando in recipiendis cibis et a massariis et distribuendis discumbentibus leprosis.*

chi non si recava all'ora stabilita nel refettorio, o non provvedeva al lavaggio dei panni e degli utensili¹²⁵. Una multa assai più lieve era comminata a coloro che non si fossero presentati alla messa e ai divini uffici¹²⁶. Infine una norma chiarisce poi che le condanne dovevano essere eseguite rapidamente, trattenendole sulle prebende che spettavano al lebbroso debitore; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il rettore doveva detenere, a suo arbitrio, il lebbroso in carcere¹²⁷.

6. Conclusioni

Come valutare la vita all'interno dell'ospedale dei lebbrosi di Parma, così come rappresentata negli statuti?

Ancora nel Quattrocento, il carattere religioso della comunità è riaffermato da numerose rubriche che scandivano la vita quotidiana così come i rapporti tra i malati e dei malati con il ministro. Si trattava di uomini e donne che accettavano di vivere secondo una regola (non si dimentichi il modello monastico), ma che nel contempo dovevano sottostare a norme che concernevano rapporti economici e sociali all'interno di un gruppo costretto ad una convivenza forzata e senza fine, se non la morte. I lebbrosi erano rigidamente disciplinati, controllati e puniti, non solo in relazione a modi di agire devianti e violenti, ma anche per indirizzarne la moralità. Fondamentale, poi, era il rispetto per le necessità del gruppo al quale essi appartenevano, compresa la tutela delle ricchezze che dovevano garantire la loro sussistenza. Le norme miravano a rimuovere ostacoli a una convivenza già difficile tra i lebbrosi, persone che, a motivo del loro stato di salute, erano particolarmente fragili, nel corpo e nello spirito. Indubbiamente forte era la preoccupazione che i malati contagino i sani, trasgredendo le norme che li obbligavano a una residenza forzata e alla rinuncia a rapporti con la società esterna; ma altrettanto forte, o forse più forte, era il timore che si sviluppasse, all'interno della piccola comunità, dinamiche violente e comportamenti immorali. Il ricorso a pene pecuniarie, per reati diversi, è leggibile anche come strumento utile a finanziare la vita della comunità (o ad arricchire i rettori). Come i fatti dimostrarono furono soprattutto i modi di agire dei ministri che finirono per mettere a rischio la serenità interna alla comunità e a privare i lebbrosi delle entrate necessarie alla

¹²⁵ *Statuta*, 28: *Qualiter leprosi se congregari debeant audito sono campanelli et de pena non venientium*; *Statuta*, 29: *De modo tenendo in lavandis lebetibus, scutellis e aliis utensilibus infirmorum ac conficiendis bugadis eorumdem et lavandis*.

¹²⁶ *Statuta*, 15: *De orationibus dicendis per leprosos utriusque sexus*.

¹²⁷ *Statuta*, 25: *De modo tenendo in exigendis condemnationibus*.

loro sopravvivenza: una cattiva amministrazione che accomunava nel tardo medioevo la gestione di molti ospedali ¹²⁸.

APPENDICE

Il codice è conservato in Archivio di Stato di Parma, fondo *Antichi Ospizi Civili*, Ospedale della Misericordia con Ospedale dei Lebbrosi di S. Lazzaro, busta 267; misura mm 220 x 155 (f. 12r) e consta di ff. II (cartacei) + 34 (pergamenei) + I' (pergameneo di reimpiego contenente un frammento di un documento datato 1471 riguardante la comunità dei lebbrosi e le contese per il rettorato tra Gaspare da Sù e Rolando Rossi) e II' (cartacei), organizzati in quattro fascicoli così ripartiti: il primo è un senione a cui sono stati tolti due fogli in posizione finale, il secondo è un ternione, il terzo un quaternione, il quarto è un quinione.

Cartulazione di mano della fine del sec. XV, in cifre arabe, nell'angolo superiore destro, i primi due fogli non sono numerati.

Il supporto presenta rigatura e marginatura a mina di piombo, entro cui sono accolte le grafie attribuibili ad almeno quattro mani: la prima, inchiostro bruno, è ascrivibile alla fine del sec. XV ed è responsabile della copiatura del testo statutario e dei restanti documenti di seguito descritti; la seconda, coeva, è responsabile delle rubriche in inchiostro rosso; la terza è identificabile con quella del notaio Pietro Antonio *de Zarotis* che sottoscrive apponendo il proprio *signum* (ff. 20v-21v); la quarta è responsabile dell'indice (f. Ir-v).

Lo stato di conservazione è compromesso da macchie di umidità localizzate in prossimità dei margini laterali, di testa e di piede.

La legatura misura mm 225 x 160 e presenta piatti in cartone ricoperti in piena pergamena; si tratta di una legatura secondaria del sec. XVII, come risulta evidente dalle caratteristiche degli elementi strutturali e dalle rifilature che interessano le rubriche prossime al margine di testa (f. 1r) e i rimandi di fine fascicolo nei margini di piede. Sul piatto anteriore intitolazione, di mano del sec. XVII: «Ordinationi e decreti spettanti al hospedale de leprosi di S. Lazaro dall'anno 1245 6 maggio all'1495 20 genaro», segue di mano del sec. XVIII «con privilegi ed approvazione da duchi di Milano a pontefici»; segnatura antica: «A XIX».

Al f. Ir-v si legge un indice introdotto nel momento della rilegatura moderna del codice, come segue: «Index. Statuta et ordinationes hospitalis Leprosorum vel Leprosarum Sancti Lazari siti extra muros sed prope civitatem Parme incipiendo a folio .I. usque ad folium .9. inclusive distincta in pluribus capitibus nu-

¹²⁸ ALBINI, *Carità e governo delle povertà*, in particolare pp.231-251; GAZZINI, *La maleficenza. Malversazioni e altri illeciti negli ospedali della Lombardia medievale*.

mero 30 comprehenso initio (*segue cancellato* de anno 1474 de 24 ianuarii); folio (*manca come nei seguenti l'indicazione del numero*). Privilegium concessum dicto hospitali per quondam ducem recolende memorie Galeaz Maria Sfortia ducum mediolani die 24 ianuarii 1474; folio 13 a tergo. Vicariatus dignitas concessa per quondam fratrem Antonium de Corduba (*di mano diversa* m.m.d.) militem Hierosolimitanum dominum doctori Gasparo de Sù rectori hospitalis predicti in provincia Lombardia super locis subiectis dicte religioni de anno 1470 die 13 iulii sub Paolo II (*di mano diversa* pontifice); folio 17. Bulla et privilegia concessa dicte religioni pro hospitalibus Sancti Lazari predicti per felicem recordationem sanctissimi Innocentii pape de anno 1451 (*di mano diversa* VI de februarii); folio 19. Alia bulla dicte religioni concessa per sanctissimum Innocentium pontificem (*di mano diversa* supradictum); folio 19 tergo. Alia similis ut supra concessa per sanctissimum Paulum pontificem 1464; folio 20. Alia concessa ut supra per sanctissimum Sixtum pontificem 1473; folio 22. Alia statuta et ordinationes facta per quondam sanctissimum Leonem tertium pontificem in vite ad favorem dicte religionis Hierosolimitane consistentia in capitulis n° 18 et sic a dicto folio 22 usque ad folium 27 inclusive; folio 28. Confermatio privilegiorum concessorum dicto hospitali Leprosorum Parme siti ut supra per quondam dominum Galeaz Mariam Sfortiam ducem Mediolani facta a quondam d.d. Ludovicum Mariam Sfortiam ducem Mediolami de anno 1495 die 20 ianuarii».

A f. 1v vi è una breve poesia dedicata alla famiglia da Sù; la parte finale, in lettere latine, riproduce parole in ebraico, volgare francese, greco.

In merito alla *traditio* del testo, il testimone fatto redigere a fine XV secolo e sottoscritto dal notaio Pietro Antonio *de Zarottis* (ff. 20r-21r) è una copia [D] condotta da altra copia autenticata [C] sottoscritta dal notaio Rizardo *de Malumbris* (f. 9r), il quale ha potuto avvalersi di altra copia (autentica o semplice non è dato sapere) su «quodam registro antiquissimo in membranibus factis, reperto per dominum Euxebium Viterbensem rectorem predicti hospitalis in quodam scrinio existente in domibus dicti hospitalis et mihi tradito transscribendo per prefatum dominum rectorem» [B] (f. 9r) a sua volta tratta da «multa principum tam ecclesiasticorum quam secularium privilegia» [A] (*ibidem*).

In merito alla data, nonostante sulla coperta si legga come estremo più risalente il 1245, va verosimilmente considerato un *lapsus* e corretto in 1345 sulla base di quanto dichiarato nella sottoscrizione dal notaio Rizardo *de Malumbris* (f. 9r); quest'ultimo peraltro afferma di trarre copia da un «registro antiquissimo in membranibus factis» specificazione che sarebbe stata pressoché pleonastica se il egli si fosse trovato a copiare nel 1245 visto che a quell'altezza cronologica in tutta Italia si scriveva ancora per la stragrande maggioranza su pergamena e la carta, pur presente e conosciuta, era materiale impiegato per lo più per scritture non destinate a durare nel tempo. Difficile dunque pensare che se il *de Malumbris* avesse copiato nel 1245 avrebbe sentito il bisogno di specificare che l'antigrafo era in pergamena.

1. Infrascripta sunt statuta et ordines hospitalis seu mansionis Beatissimi Lazari siti extra et prope muros Parmen(ses) pro bono et augumento dicti hospitalis.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, Filii et Spiritus Sancti nec non Dei genitricis gloriosissime virginis Marie et beatissimi Lazari totiusque curie celestis triumphantis pro utilitate et conservatione mansionis et hospitalis ac leprosororum eiusdem Sancti Lazari Parmensis extra et prope muros Parmenses siti. Primo statutum et ordinatum est quod rector modernus et qui per tempora erunt teneantur et obligati sint postquam asecutus vel asecuti fuerint possessionem dicti hospitalis statim iurare in manibus in huiusmodi possessione inducentis, ad sacra Dei evangelia manibus corporaliter tactis scripturis, quod dictum hospitale et illius bona ac iura fideliter sine fraude ac diligenter custodiet et administrabit et etiam statuta infrascripta observabit et observari faciet pro posse.

2. De ordine cogendi et assumendi leprosos ad dictum hospitale et servando in bonis eorumdem per dominum rectorem^a.

Item quod rector hospitalis predicti Sancti Lazari non audeat nec presumat sumere vel recipere aliquem vel aliquos leprosum seu leprosos liberis^b carentem seu carentes Parmen(ses) vel aliunde sponte seu cohate venientes ad hospitale predictum si primo per tales leprosos carentes liberis ut supra hospitale ipsum intrare volentes facta non fuerit oblatio dicto hospitali de quibusconque bonis, rebus et iuribus eorum solempniter et legiptime et per instrumentum publicum solempne et efficax; ad quam oblationem fiendam possint cogi more solito per prefatum dominum rectorem omnes leprosi utriusque sexus^{lv} liberis carentes ut supra. Quorumquidem bonorum, rerum et iurium sic offerendorum et oblato- rum ut supra ususfructus sit et esse debeat dictorum talium tales oblationes prestantium et facientium dum vixerint. Et de quo usufructu ipsi tales leprosi dictas oblationes prestantes possint se induere et alia sibi ipsis necessaria facere et preparare; et si quod ex tali usufructu eisdem superfluum esset, tunc illud superfluum tale sit et cedere debeat dicto hospitali pro substentatione aliorum infirmorum in ipso hospitali tunc commorantium. Quibus talibus infirmis vita fontis, usufructus talium bonorum, rerum et iurium consolidetur comproprietate et dicto hospitali libere remaneat. Et hoc beneficium habeat locum in sponte venientibus dumtaxat. Et quod pariter prefatus dominus rector hospitalis eiusdem quempiam alium leprosum tam marem quam feminam etiam cuiusvis conditionis existat et undecumque sit recipere et admittere in dicto hospitali nequeat, nisi prius habita et facta con ipsis talibus leprosis dictum hospitale intrare volentibus ut supra per dictum rectorem suficiente conventionem et oblatione de bonis eorum secundum facultates suas vel aliter et congruentius iuxta consue-

tudinem illius, videlicet si sint femine nupte tunc offerantur dotes ipsarum, sin autem^c non nupte tunc fiat conventio per dominum rectorem con ipsis pro ut utilius videbitur ipsi rectori pro dicto hospitali. Et si quispiam reperiretur nihil in bonis habens de diocesi Parmensi ipsum hospitale ingredi volens, admittatur et recipiatur in ipso hospitali per rectorem, facta prius conventionem vel remissione oblationis arbitrio et discretione prefati domini rectoris. Et si prefatus dominus rector in grave detrimentum et prejudicium maximum tocius civitatis Parme et illius diocesis p<ro>p<ter> contagionem |^{2r} lepre ignoraverit seu negligens fuerit obnoxios et dedicatos dicto hospitali iuxta vetustissimam consuetudinem et quodammodo perpetuo observatam ob huiusmodi morbum lepre cogere et in ipso hospitali collocare ac bona eorundem exigere et in ipsius utilitatem convertere ut supra propter huiusmodi negligentiam cadat et cecidisse intelligatur ipse rector in pena amissionis duorum mensium salarii sui ad dictum hospitale applicandi nec propter ipsius rectoris ignorantiam vel negligentiam intelligatur prejudicium generari dicto hospitali, quominus valeat et possit omnia bona, res et iura vel eorum partem ut supra exigere et consequi ac illa in utilitatem eiusdem hospitalis convertere ut supra quibusconque contractibus et instrumentis ac dispositionibus dictorum leprosorum non attentis et ex eo confecta, disposite et contracti in fraudem hospitalis censeantur.

3. De iuramento deferendo leprosis utriusque sexus antequam recipiantur in dicto hospitali.

Item teneatur rector dicti hospitalis et debeat omnibus et singulis leprosis tam masculis quam feminibus dictum hospitale intrare volentibus ut supra antequam dictum hospitale ingrediantur sacramentum deferre si ullum contractum vel instrumentum contraxerint vel fecerint sive fieri fecerint de bonis et iuribus eorum vel de aliquali parte eorum in fraudem dicti hospitalis seu infirmorum eiusdem. Et si tales infirmi collocandi in dicto hospitali respondiderint et dixerint quod sic^d, prestito dicto iuramento, tunc ab ipso hospitali expellantur et minime in eodem recipiantur donec dictos contractus et instrumenta distraxerint ad que distrahenda predictos leprosos cogere possit et debeat ipse rector quod |^{2v} si prefatus rector non fecerit et contrafecerit, tunc cadat et cecidisse intelligatur in amissione salarii unius mensis et applicandi dicto hospitali et in eius utilitatem convertendi. Attamen rato semper manente iure dicti hospitalis ad predicta exequenda, non obstante huiusmodi contrafacione et negligentia rectoris que per dictos leprosos in prejudicium eius fieri non potuerunt et ut supra.

4. Qualiter leprosi recipi debeant per rectorem ad dictum hospitale quo ad personas solum.

Facta oblatione et consignatione bonorum, rerum et iurium per leprosos utriusque sexus, modis et forma ut supra in predictis capitulis et ordinibus, tunc pre-

dicti leprosi recipiendi antequam assumantur per rectorem prius presententur et ire debeant ante altare ecclesie Sancti Lazari predicti eisdemque legantur et legi debeant per prefatum rectorem huiusmodi infrascripta et suprascripta statuta et ordines ad eorum plenam intelligentiam. Quibus perlectis interrogentur si observare volunt statuta ipsa; t si responderint quod sic, tunc in dicto hospitali admittantur et professionem debitam faciant prout facere consueverunt faciuntque alii conversi sani dicti loci et iurent ea servare pro posse et domino rectori obedire in licitis et honestis; et si respondiderint quod non, tunc non admittantur, retentis tamen bonis ut supra oblati per dictum rectorem, pro sustentatione aliorum infirmorum ibidem degentium.

5. De obedientia et reverentia prestanda domino rectori per leprosos.

Item statutum et ordinatum est quod omnes leprosi et ^{l3r}leprose dicte mansionis teneantur et debeant parere et obedire mandatis et monitionibus factis et fiendis eisdem et cuilibet eorum vel earum per dominum rectorem dicti hospitalis et domus videlicet licitis et honestis et eidem debitam reverentiam prestare ; et si quis contrafecerit, puniatur arbitrio prefati domini rectoris.

6. De pena blasfemantium et contempnentium Deum et sanctos eiusdem.

Vere si aliquis ex leprosis dicte mansionis, sive sit masculus sive sit femina, non audeat Deum vel eius genitricem dominam sanctam Mariam aut sanctos vel sanctas celestis curie aliquo modo blasphemare, spernere vel vilipendere, quispiam predictorum contrafaciens puniatur et condempnetur per rectorem dicte mansionis sive hospitalis pro qualibet vice qua contrafecerit vel contrafaciet in soldis quinque imperialium per ipsum rectorem ab illo sic blasfemante et spernente inremissibiliter auferendorum et in utilitatem dicti hospitalis convertendorum. Et si dictus contrafaciens sit impotens sive remissus et negligens in persolvendo incontinenti post condemnationem de ispo deliquente factam bannum predictum, tunc et eo casu elapso die uno post dictam condemnationem factam et ispo banno non soluto ponatur in loco carcerato et ibidem tribus continuis carceratus retineatur, et plus et minus arbitrio et voluntate rectoris eiusdem, habito respectu in delicto et considerata persona. Et si incorrigibilis fuerit, expelli debeat a dicto hospitali.

7. De pena comitentium furtum.

Item quod nullus ex leprosis mansionis seu hospitalis dicti ^{l3v}Sancti Lazari, etiam tam masculus quam femina, audeat vel presumat furtum, rapinam aut lotrocinium^e aliquo modo tractare, tentare, ordinare, facere aut consilio seu consensu comitere alicubi sub pena denariorum trium pro quolibet denario ut supra subtracto et seu precii rei furate aut subtracte per ipsos tales leprosos seu aliquem ex eis et a comitente seu comitentibus furtum tale inremissibiliter auferendorum per prefatum rectorem et ut supra convertendorum. Et etiam tales

depredatores huiusmodi seu plures compellantur per dictum rectorem ad restitutionem rei sic subtracte derobato vel depredato. Et ulterius detineantur in carceribus per rectorem per duos dies ac etiam plus ad arbitrium ipsius rectoris inspecto delicto et qualitate persone vel personarum.

8. De pena fornicantium seu mechorum.

Decretum et ordinatum est quod aliquis leprosus, tam generis masculini quam femini, nullatenus adulterium vel coytum ullum committere presumat seu committat. Et qui contrafecerit immediate ipso facto solvat soldos quadraginta imperialium rectori hospitalis predicti inremissibiliter ab ipso delinquente per ipsum rectorem auferendos et in utilitatem et augmentum domus et hospitalis predictorum convertendos per ipsum rectorem. Et ulterius talis persona tale adulterium committens carcerata teneatur per rectorem predictum per unum mensem integrum. Et si etiam ex adulterio vel coitu ullo per ipsas tales personas leprosas vel aliquam ex eis aliquo modo commissa scandalum aliquod consequeretur ^{l^{4r}} tunc immediate talis deliquens penam incidat soldorum sexaginta imperialium inremissibiliter ipsi tali delinquenti auferendum et convertendum ut supra et ultra ad standum et tenendum per eundem rectorem in loco carcerato per sex menses et plus et minus ad arbitrium ipsius rectoris etiamque a beneficio hospitalitatis predictae et bonis dicto hospitali per talem delinquentem concessis ut supra sit et esse debeat privatus et expoliatus ad arbitrium domini rectoris predicti.

9. De lusoribus puniendis.

Item quod nullus ex eisdem leprosis cuiuscumque sexus et conditionis nec rector hospitalis eiusdem non audeant vel presumant ad taxillos vel ad alium ludum inhonestum ludere invicem vel con aliis quibusc(on)que personis in alio loco. Et si quis eorum contrafecerit ammittat quidquid ex ipso ludo lucratus fuerit et ultra incurat penam soldorum trium pro qualibet vice auferendorum inremissibiliter et convertendum ut supra. Et si quis eorumdem ad ludum honestum luderit, tunc ultra denarios quinque non ludat. Et si contrafecerit ammittat etiam quicquid ex ludo lucratus fuerit et etiam pro unaquaque vice^f qua contrafecerit solvat ultra penam premissam soldos duos imperialium auferendos et applicandos ut supra. Et in dictis casibus ponantur ad carceres si videbitur rectori et pro eo tempore quo sibi placuerit.

10. Ne quis leprosum verba iniuriosa et contumeliosa alicui dicat.

Item quod aliquis predictorum leprosum cuiuscumque sexus non audeat nec presummat verba iniuriosa aut contumeliosa sibi ad invicem vel alteri alicui dicere seu proferre. Et si quispiam eorum verba iniuriosa seu contumeliosa contra aliquem dixerit seu protulerit, cadat in penam pro unaquaque vice qua contrafecerit soldorum duorum imperialium auferendorum et convertendorum ut supra.

11. De insultu aut impetu animo irato non faciendis. |^{4v}

Item quod nullus ex predictis leprosis impetum vel insultum animo irato contra alium vel alios seu aliquem alium quovismodo faciat vel facere temptet vel presumat. Quod si quis contrafecerit inmediate ipso facto incidat penam soldorum duorum imperialium auferendorum et committendorum ut supra et etiam carceratus detineatur per binos dies ad arbitrium rectoris predicti.

12. De pena percucientium quoquomodo.

Leprosus cuiuscumque sexus et condicionis existens non audeat vel presumat alium seu alios ipsorum vel aliquem alium manu vel fusto aut quovis alio instrumento ferreo vel lapideo percutere. Et qui contrafecerit pro unaquacumque vice solvat soldos quinque imperialium rectori predicto convertendos ut supra et si ex tali percussione sanguinem fecerit aut membrum leserit talis percuciens solvat soldos decem imperialium et plus secundum lexionem membri arbitrio rectoris convertendos ut supra, et ultra stet in carceribus per decem dies atamen plus et minus ad arbitrium ipsius domini rectoris. Et si ex percussione obierit percussus, talis percuciens compellatur per rectorem de dicto hospitali et perdat etiam omne beneficium hospitalitatis predictae aut imperpetuum stet incarceratus et pro medietate anni comedat in terra et omnia sua bona ultra oblatis sint confiscata dicto hospitali Sancti Lazari ipso iure.

13. Ne quis leprosorum teneat tabernam aut convivium faciat. |^{5r}

Item quod nullus leprosorum utriusque sexus teneat tabernam in domibus Sancti Lazari predicti neque vinum alicui vendere debeat nec convivium facere, nec invitare aliquam personam ad id in pena pro qualibet vice soldorum decem imperialium arbitrio rectoris auferendorum. Quod statutum intelligatur in sanis personis non autem in leprosis ipsis, semper tamen salvis ordinibus et statutis loquentibus de separatione masculorum et feminarum leprosorum et leprosarum quibus per presens non derogatur.

14. De territorio et finibus non excedendis per leprosos utriusque sexus.

Item quod aliquis predictorum leprosorum sive masculus sive femina non debeat nec audeat quovismodo pertransire pontes Aque Alte et Aquelente qui sunt prope ecclesiam Sancti Lazari et viam a meridie que dividit⁸ Moyle a Fiazanno et etiam canale dicte Aque Alte de subtus quod ad confines terrarum abbacie Sancti Iohannis Parmensis. Et ipsos confines aut alterum eorum pertransire se removendo a domibus hospitalis predicti sine licentia rectoris sub pena pro qualibet vice contrafacienti denariorum sex auferendorum et convertendorum ut supra. Si autem aliquis ex leprosis predictis a dictis confinibus aut altero eorum se elongaverit illos pertransiendo spatio dimidii miliarii, cadat in penam soldorum quinque et plus arbitrio prefati domini rectoris.

15. De orationibus dicendis per leprosos utriusque sexus.

Omnes leprosi et leprose teneantur et debeant ire et |^{5v} permanere con devotione horis debitis et dietim ad audiendum divina officia et missas in ecclesia Sancti Lazari predicti inhabilibus personis ad eundem ad ipsa officia audienda dumtaxat exceptis et ibidem vel alibi intra confines eisdem statutos ut supra dicere quindecim Pater noster et Ave Maria totidem pro bene facientibus dicto hospitali devotissime sub pena cuicumque contrafacienti pro qualibet vice denariorum trium auferendorum et convertendorum ut supra per dictum rectorem.

16. Qualiter sexus masculinum^h a femineo leprosorum seorsum stare debeant et de eorum pena.

Item quod aliquis leprosus ad leprosas seu aliqua leprosa ad leprosos accessum habere non debeat sine licentia rectoris, imo genus masculinum stet et comedat et alios actus faciat et dormiat separatim omnino et discrete. Et qui contrafecerit pro unaquaque vice solvat sodos quinque imperialium et plus et minus arbitrio rectoris predicti. Nec uni liceat loqui alteri per fenestram aut foramen vel per alium modum maxime inhonestum sub pena soldorum sex imperialium pro unoquoque eorum pro qualibet vice, et ulterius standi in carcerem per unam diem et ultra arbitrio rectoris predicti.

17. Ne leprosi conversantur aliquovismodo.

Item quod aliquis leprosorum predictorum etiam tam masculus quam femina non debeant tam in domibus hospitalis predicti quam extra hospitale predictum con sanis personis nec ad coquinam accedere |^{6r} morari, comedere seu aliquid aliud facere vel aliquo modo conversari nec colloquia sive tractatus habere vel con ipsis aliquos contractus nec instrumenta facere vel ordinare sine licentia rectoris sub pena pro unoquoque eorum contrafaciente pro qualibet vice soldorum decem imperialium et ultra ad arbitrium ipsius rectoris. Et si instrumenta aut contractus ulla confecerint, ipso iure cadant et sint nulla nisi confecta essent et reperientur in utilitatem dicte domus Sancti Lazari.

18. De pena tenentium infantes ad sacrum Baptisma et Crisima.

Item quod nullus leprosorum sive masculus sive femina non audeat nec presumat tenere ad sacrum Baptissima sive Crissima aliquem puerum seu aliquamⁱ puellam, nec compaternitatem con aliquo aut aliqua contrahere sub pena soldorum viginti imperialium convertendorum ut supra et ulterius standi in carceribus per tres dies arbitrio rectoris.

19. Quas res prohibentur alienare seu comodare vel mutare per leprosos.

Ne huiusmodi lepra contagione augeatur ordinatum et statutum est quod aliquis eorundem infirmorum ut supra, tam masculus quam femina, non audeat nec

presumat vendere nec donare aut comodare aut mutuare vel aliter alienare alicui persone sane sua indumenta vel lintheamina et cetera et similia que ad usum vel indumentum persone sue fuerint sub pena pro qualibet vice soldorum quinque imperialium et ^{l^{6v}} ulterius amitendi dictam rem vestrem^l vel eius precium et plus et minus arbitrio rectoris. Hoc tamen statuto intellecto quod presens capitulum non habeat locum in panis et rebus per et inter eosdem leprosos venditis vel alienatis ut supra dumtaxat. Quibus liceat et licitum sit ac esse intelligatur ipsas res et panos inter se vendere vel alienare vel aliter comodare ut supra posse etiam, non obstantibus aliquibus aliis ordinibus vel statutis quovismodo in contrarium disponentibus.

20. De pena tangentium corporaliter sanas personas.

Item quod nullus predictorum leprosorum, tam masculus quam femina, non audeat vel presummat in domibus ipsius hospitalis vel extra ipsas domos in aliquo loco amplecti vel osculari vel tangere aliquam personam cuiusvis conditionis. Et si quis contrafecerit, solvat soldos duos imperialium convertendos ut supra et plus et minus secundum arbitrium rectoris.

21. De elemosinis consignandis per leprosos domino rectori.

Item quod dicti^k omnes leprosi et leprose et quilibet seu quelibet earum seu eorum teneantur et debeant omnes elemosinas sibi datas in publico vel occulto ponere in loco debito et deputato per presentem rectorem seu eas consignare rectori predicto. Et si quis contrafecerit, solvat denarios quatuor imperialium pro quolibet denario seu precio rei eisdem seu alicui eorum per quemvis oblatis et plus et minus arbitrio rectoris. ^{l^{7r}}

22. De false infamantibus et eorum pena.

Item quod aliquis eorum eisdem leprosis, tam masculus quam femina, non audeat vel presummat alium vel alios ex eisdem, etiam tam mares quam feminas, infamare de adulterio^l seu furto seu alio delicto et crimine quod probare non possit. Et si quem vel quos infamaverit et probare non potuerit, puniatur per rectorem in eadem pena in qua puniretur committens adulterium vel aliud delictum et crimen et plus et minus ad arbitrium rectoris.

23. De pena obicientium delicta remissa.

Item quod quicumque, etiam tam masculus quam femina, qui vel que improperaverit furtum, fornicationem vel aliud crimen seu delictum alteri de quo ille vel illa penitentiam fecerit vel substinuerit condemnationem vel aliter habuerit remissionem, puniatur in soldis duobus imperialium et plus arbitrio rectoris.

24. De termino infra quem querelle aut lamentationes fieri possint aut debeant.

Statutum et ordinatum est quo quilibet ipsorum infirmorum, tam masculus quam femina, debeat fecere et fecisse querimoniam seu lamentationem, si quam facere velit de aliqua iniuria sibi facta, infra octo dies a die iniurie sibi illate incohandos. Et si quis predictorum intra dictum terminum querellam suam non fecerit, non audiatur per rectorem ^{l^{7v}} nisi forte esset res magni ponderis et puniatur de negligentia arbitrio rectoris predicti.

25. De modo tenendo in exigendis condemnationibus.

Quoniam superfluum et vanum est statuere et ordinare nisi statuta et ordines suum forciantur effectum quapropter ordinatum est quod omnes condemnationes que fient et fieri contingeret vigore presentium ordinum a die qua facte fuerint solvatur per condemnatos de eorum propriis pecuniis quas si solvere recusaverint aut noluerint seu non potuerit retineantur per rectorem predictum tot de prebendis ipsos tangentibus quot fuerint et erunt condemnationes solvende et plus et minus arbitrio rectoris et in carceribus detempti detineantur arbitrio prefati domini rectoris inspecta qualitate personarum et condemnationum sic factarum.

26. Qualiter se habere debent leprosi utriusque sexus in prandiis, cenis et aliis cibis preparandis.

Ordinatum est quod rector hospitalis et mansionis antedicti antequam cibos leprosis^m predictis, tam masculis quam feminis, perⁿ massarios suos dare faciant et faciat rotulum, tam inter masculos quam inter feminas, in quo rotulo describantur omnes infirmi^o habiles ad tabulas seu discos parandos et cibaria distribuenda inter infirmos discombentes et deputantur duo, tres vel quatuor primi descripti in predicto rotulo per unam ebdomadam ad parandum et distri^{l^{8r}}bendum ut supra secundum numerum discombentium et, finita ebdomada prima, succedant alii duo aut tres iuxta numerum discombentium sequentes per ordinem in rotulo qui habeant deservire ut supra per aliam ebdomadam et sic successive fiat donec finitur rotulus et deinde fiat revolutio rotuli etiam incipiendo ad primos et fiat renovatio rotuli seu mutatio secundum quod numerus leproso- rum augebitur vel minuetur. Nec intelligatur quod fiat unus rotulus tantum marium et feminarum simul, sed fiant duo rotuli, videlicet unus marium et alius feminarum, et rotulus masculorum servetur in domibus et residentia marium et similiter rotulus feminarum in domibus et habitationibus seu residentia feminarum, que habitationes seu residentie sint et esse debeant penitus divise et separate ita quod nullus sit accessus ab una ad aliam ut supra. Et sequetur si vero sint alii infirmi inhabiles propter etatem vel propter membrorum carentiam seu inhabilitatem, tunc deputentur ad purgationem habitationum secundum ipsorum habilitatem; si qui autem sint omnino inhabiles, tunc tales serviantur^p ab

aliis in caritate. Quibus rotulis et ordinationibus ut proxime supra factis tunc rector prefatus precipiat quibusconque infirmis predictis utriusque sexus ut predictos ordines observent sub pena eis arbitrio rectoris imponenda ac auferenda et convertenda ut supra.

27. De ordine servando in recipiendis cibis et a massariis et distribuendis discumbentibus leprosis.

Item quod ordinarii et deputati ad tabulas parandas |^{8v} ut supra antequam petant cibum et potum a massariis teneantur et obligati sint pulsare campanellum deputatum ad convocandos omnes infirmos, tam masculos quam feminas, ad prandia et cenas et alias congregationes faciendas pro negociis dicti hospitalis agitandis per spatium duorum Miserere ut innotescant hore ciborum infirmis predictis qui ibidem in domibus vel circhumcircha existerent ; postmodum petant cibaria et illa discombentibus con maxima discretione et equalitate distribuant, nec massari tradant cibarie nisi prius pulsato campanello. Item nullus leprosorum predictorum audeat vel presumat pulsare dictum campanellum, nisi sit unus ex deputatis per rotulum ut supra vel nisi de mandato alterius deputatorum predictorum sub pena soldorum duorum pro qualibet vice et plus et minus arbitrio prefati rectoris. Et quod dictum est de pulsatione campanelli habeat locum in petitione cibariorum nisi peterent de voluntate et mandato deputatorum ut supra vel nisi in casu necessitatis maxime, videlicet si peterit nomine infirmorum existentium in lectis.

28. Qualiter leprosi se congregari debeant audito sono campanelli et de pena non venentium.

Item quod omnes leprosi predicti utriusque sexus teneantur et debeant audito sono predicti campanelli se congregare in locis consuetis et deputatis, videlicet si pulsatur pro cibariis distribuendis conveniant in refectoriis suis, silicet videlicet masculi in suo et femine in suo, et ibi discumbant. Quod si quispiam contumax fuerit, amittat portionem sibi |^{9r} contingentem pro illa vice et plus et minus arbitrio rectoris. Quod capitulum non habeat locum in absentibus ex iusta causa et legiptima prout arbitrabitur rector antedictus. Si autem pulsatur ad instantiam rectoris pro negociis eiusdem hospitalis tractandis, tunc contrafaciens et contumax puniatur arbitrio ipsius decertoris si vero pro aliquibus incantibus burse communis infirmorum aut divisionis, tunc servetur consuetudo contra huiusmodi contumaces.

29. De modo tenendo in lavandis lebetibus, scutellis e aliis utensilibus infirmorum ac conficiendis bugadis eorumdem et lavandis.

Item officiales burse communis leprosorum, id est massarii eiusdem, debeant preparare aquam calidam lotricibus sannis deputatis labetes, scutellas, incissoria

et alia utensilia infirmorum et infirmarum in loco deputato que lotrices eas lavent et lavare debeant quibus lotis dicti massarii eas vel ea accipiant et reponant in locis suis deputatis et similiter faciant bugadas panis predictorum infirmorum utriusque sexus et illas factas tempore debito portent ad canale et ibidem laventur per lotrices predictas et deputatas ut supra. Et si quis dictorum massariorum et lotricum predictarum aliqua contrafecerit, puniantur pro qualibet vice arbitrio prefati domini rectoris dummodo pena comminatur in utilitatem ut supra.

30. Qualiter rector teneatur tenere infirmos et infirmas separatos et separatas.

|^{9v}

Item quod rector hospitalis predicti teneatur et debeat quandocumque omnes masculos leprosos in dicto hospitali residentes a dominabus leprosis etiam in dicto hospitali residentibus divisos tenere, ita et taliter quod genus masculinum a genere feminino divisum et separatum remaneat ad hoc ne scandalum ullum oriatur et lepra cesset. Et hoc quantum est possibile rectori iuxta possibilitatem dicti hospitalis, sub pena ipsi rectori amissionis salarii sui duorum mensium convertendi in utilitatem dicti hospitalis ut supra.

Ego Rizardus de Malumbris, clericus Cremonensis, notarius apostolicus superscriptos ordines et statuta hospitalis seu mansionis Sancti Lazari Parmensis siti extra et prope menia Parmen(sia) trascripsi de quodam registro antiquissimo in membranis facto, reperto per dominum Euxebium Viterbensem rectorem predicti hospitalis in quodam scrineo existente in domibus dicti hospitalis et mihi tradito transscribendo per prefatum dominum rectorem. In quo quidem registro ultra predicta statuta multa principum, tam ecclesiasticorum quam secularium, privilegia continebantur que propter vetustatem et antiquitatem ipsius registri transcribere non valui, sed vix predictos ordines et statuta trascripsi fideliter de verbo ad verbum prout erant et legere potui anno nativitatis domini nostri Iesu Christi millesimo trecentesimo quatragesimo quinto die sexto maii et in fidem premissorum manu mea propria transcriptorum ut supra me subscripsi signumque meum consuetum apposui.

|^{20v} (SN) Ego Petrus Antonius de Zarotis, filius domini Marci, civis oriundus et habitator civitatis Parme, in vicinia Sancti Batholomei de Glarea, porte de Parma, publicus imperiali auctoritate notarius superscripta statuta et ordines hospitalis seu mansionis Sancti Lazari Parmensis siti extra et prope menia Parmensia numero triginta in summa alias transcripta et transumpta |^{21r} per Rizardum de Malumbris, clericum Cremonensem notarium apostolicum, de quodam registro antiquissimo in membranis facto alias reperto per quondam dominum Eusebium Veterbensem, rectorem predicti hospitalis, in quodam scrineo existente in domibus dicti hospitalis et per ipsum tunc dominum rectorem traditum ad transu-

mendum et transcribendum dicto Rizardo notario, ut patet ex subscriptione ipsius Rizardi post ipsos ordines et statuta descripta et suprascriptam subscriptionem et etiam suprascripta sex privilegia et indulta concessa dicto hospitali et rectori eiusdem que incipiunt videlicet primum Galeaz Maria Sfortia, vicecomes dux Mediolani etc., et subscriptus Laurentius auditor et con sigillo prefati domini ducis Mediolani munitum cerra alba et secundum frater Antonius de Corduba etc., tertium Innocentius episcopus servus servorum Dei, quartum etiam Innocentius episcopus servus servorum Dei, quintum Paulus episcopus servus servorum Dei et sextus Sixtus episcopus servus servorum Dei, mihi per spectabilem et famosissimum legum et artium doctorem eximium dominum Gasparem de Su presentialiter rectorem dignissimum prefati hospitalis et mansionis tradita ad exemplandum, transcribendum et transumendum ea omnia fideliter eius voluntate scripsi, transcripsi et transumi et in hanc publicam formam redegei, videlicet dicti ordines et statuta ex transumpto scripto per dictum Rizardum notarium antedictum de verbo ad verbum prout iacent ad litteram con ipsius Rizardi subscriptione et suprascripta privilegia et indulta de veris et autenticis originalibus suis sigillis sigillatis ^l21v et ipsorum subscriptionibus in presentibus tribus quaternetis numero cartarum vigintiduarum omnibus compilatis de anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo, indictione terciadecima, die ultimo mensis iulii, pontificatus autem sanctissimi domini domini Sixti domini nostri divina providentia pape quarti anno nono. Et facta de eis omnibus auscultatione me con attestacione subscripsi signumque meum consuetum apposui.

^a -m parzialmente erasa ^b liberis add. da altra mano coeva, alla fine del rigo e con segno di inserzione ^c segue i espunta ^d quod sic in interlinea, con segno di inserimento sul rigo ^e lotrocinium così ^f vice in interlinea, con segno di inserimento sul rigo ^g segue a cancellato ^h masculinum così ⁱ segue personam espunto ^j vestrem in interlinea ^k dicti in interlinea, con segno di inserimento sul rigo ^l -dulterio corr. su -bitrio ^m la seconda o corr. su i ⁿ per in interlinea ^o la terza i corr. su rasura di -os ^p -i- add. nell'intelina, con segno di inserimento.

BIBLIOGRAFIA

- G. ALBINI, *Carità e governo delle povertà (secoli XII-XV)*, Milano 2002.
- G. ALBINI, *Comunità di lebbrosi in Italia settentrionale (secoli XI-XIII)*, in Malsani [v.], pp. 147-174.
- G. ALBINI, *Gli archivi degli enti assistenziali come fonte per lo studio della società urbana, in Memorie dell'assistenza. Istituzioni e fonti ospedaliere in Italia e in Europa (secoli XIII-XVI)*, a cura di S. MARINO - G. COLASANTI, Pisa 2019, pp. 21-44.
- G. ALBINI, *Lebbrosi e società nel secondo Quattrocento. I conflitti per la gestione dell'ospedale di S. Lazzaro di Parma*, in *Il tarlo dello storico* [v.], t. II, pp. 669-692.
- J. AGRIMI - C. CRISCIANI, *Carità e assistenza nella civiltà cristiana medievale*, in *Storia del pensiero medico occidentale. Antichità e Medioevo*, a cura di M.D. GRMEK, Roma-Bari 1993, pp. 217-259.

- M. ALLODI, *Serie cronologica dei vescovi di Parma con alcuni cenni sui principali avvenimenti*, Parma 1854-1856.
- M. ANSANI, *La provvista dei benefici (1450-1466). Strumenti e limiti dell'intervento ducale*, in *Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma* [v.], pp.1-114.
- G. BATTIONI, *La diocesi parmense durante l'episcopato di Sacramoro da Rimini (1476-1482)*, in *Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma* [v.], pp. 115-213.
- F. BÉRIAC, *La paura della lebbra*, in *Per una storia delle malattie*, a cura di J. LE GOFF, J.-CH. SOURNIA, Bari 1986, pp.173-186.
- F. BÉRIAC, *Histoire de lépreux au Moyen Age. Une société d'exclus*, Parigi 1988.
- F. BÉRIAC, *Des lepreux au cagots. Recherches sur les sociétés marginales en Aquitaine médiévale*, Bordeaux 1990.
- M. BERTOLANI DEL RIO, *Gli ospedali di San Lazzaro lungo la via Emilia*, in «Atti del Primo Congresso Europeo di Storia Ospitaliera», Reggio Emilia 1960, pp.197-214.
- J. -N. BIRABEN, *Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens. I, La peste dans l'histoire e II, Les hommes face à la peste*, Paris-La Haye 1976.
- M. T. BROLIS, *Dal potere al servizio. Assistenti e malati nel lebbrosario di Bergamo*, in Malsani [v.], pp. 175-198.
- Camera apostolica. Documenti relativi alle diocesi del ducato di Milano (1458-1471). I libri annatarum di Pio II e di Paolo II*, a cura di M. ANSANI, Milano 1994.
- S. CARRARO, *Oltre la morte sociale: il lebbrosario di Venezia nel XIII secolo*, in Malsani [v.], pp. 229-250.
- Le carte dei lebbrosi di Verona tra XII e XIII secolo*, a cura di A. ROSSI SACCOMANNI, Padova 1989
- Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV. Atti del dodicesimo convegno (Pistoia, 9-12 ottobre 1987)*, Pistoia 1990.
- A. CZORTEK, *Il lebbrosario di San Lazzaro presso Sansepolcro nei secoli XIII-XIV. Descrizione delle fonti per il periodo 1256-1394*, Malsani [v.], pp. 261-290.
- G. DE SANDRE GASPARINI, *Organizzazione, uomini e società: due casi a confronto*, in G.M. VARANINI- G. DE SANDRE GASPARINI, *Gli ospedali dei malsani nella società veneta del XII-XIII secolo. Tra assistenza e disciplinamento urbano*, in *Città e servizi sociali* [v.], pp. 166-200.
- G. DE SANDRE GASPARINI, *L'assistenza ai lebbrosi nel movimento religioso dei primi decenni del Duecento veronese: uomini e fatti*, in *Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin*, a cura di M.C. BILLANOVICH - G. CRACCO - A. RIGON, Padova 1984, pp. 25-59; anche in *Esperienze religiose e opere assistenziali* [v.], pp. 85-121.
- G. DE SANDRE GASPARINI, *Introduzione*, in *Le carte dei lebbrosi* [v.], pp. V-XXX.
- G. DE SANDRE GASPARINI, *Fra i lebbrosi, in una città medievale. Verona, secoli XII-XIII*, a cura di R. ALLORO - M. CIPRIANI - M. C. ROSSI, Roma 2020.
- W. DE KEYZER, *La lèpre en Hainaut. Contribution a l'histoire des lépreux e des léproseries du XIIe au XVIe siècle*, Bruxelles 1992
- Esperienze religiose e opere assistenziali nei secoli XII e XIII*, a cura di G.G. MERLO, Torino 1987.
- G. GARDONI, *Lebbrosi e laici religiosi in una città lombarda: dentro e attorno l'ospedale mantovano di San Lazzaro (secoli XII-XIV)*, in Malsani [v.], pp. 199-228
- M. GAZZINI, *La maleficenza. Malversazioni e altri illeciti negli ospedali della Lombardia medievale*, in *Storie di frodi. Intacchi, malversazioni e furti nei monti di pietà e negli istituti caritatevoli tra medioevo ed età moderna*, a cura di L. RIGHI, Bologna 2017, pp. 147-166

- J. IMBERT, *Les hôpitaux en droit canonique (du decret de Gratien à la secularisation de l'administration de l'Htel-Dieu de Paris en 1505, Parigi 1947.*
- K. P. JANKRIFT, *Una rete a maglie larghe. Sull'organizzazione dell'ordine di S. Lazzaro di Gerusalemme nel XIII e XIV secolo*, in *Gli ordini ospedalieri* [v.], pp. 159-168.
- D. LE BLÉVEC, *La part du pauvre. L'assistance dans les pays du Bas-Rhone du XIIIe au milieu du XV siècle*, 2 voll., Roma 2000.
- L. LE GRAND, *Statuts d'Hotels-Dieu et de léproserie. Recueil de textes du XIIe au XIVe siècle*, Paris 1901.
- Malsani. *Lebbra e lebbrosi nel medioevo*, a cura di G. DE SANDRE GASPARINI - M.C. ROSSI, Quaderni di Storia religiosa XIX, Verona 2012.
- I. MANNOCCI, *Un ospedale dell'abbazia di S. Giovanni Evangelista di Parma. S. Lazzaro dei lebbrosi*, in «Atti del I Congresso Europeo di Storia Ospitaliera», Bologna 1961, pp. 732-744
- G. G. MERLO, *Esperienze religiose e opere assistenziali in un'area di ponte tra XII e XIII secolo*, in *Esperienze religiose e opere assistenziali* [v.], pp. 213-234.
- P. MONTAUBIN, *Hôpitaux et maladreries au Moyen Âge: espace et environnement*, Amiens 2004.
- E. NASALLI ROCCA, *L'ospedale di S. Lazzaro di Piacenza*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», n.s. XXXV (1935), pp.143-185.
- E. NASALLI ROCCA, *L'ospedale di San Lazzaro di Pavia*, in «Atti e Memorie del III Congresso Storico Lombardo», s. 3, 2 (1938), pp. 211-219.
- E. NASALLI ROCCA, *L'ospedale di S. Lazzaro di Parma*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», s. 3, 2 (1938), pp. 21-42.
- E. NASALLI ROCCA, *Gli ospedali italiani di S. Lazzaro o dei Lebbrosi*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Kanonistische Abteilung», 58 (1938), pp. 262-298.
- E. NASALLI ROCCA, *L'ospedale di S. Lazzaro di Piacenza. Nuovi documenti*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», serie III, VI (1941), pp. 75-93.
- Gli ordini ospedalieri tra centro e periferia. Giornata di studio*, Roma, Istituto Storico Germanico, 16 giugno 2005, a cura di A. ESPOSITO E A. REHBERG, Roma 2007.
- Alle origini del welfare. Radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza*, a cura di G. PICCINNI, Roma 2020.
- E. ORLANDO, *Et lepra superveniens non dissolvit matrimonium. Malattia contagiosa e separazione (da alcuni casi veneziani del XV secolo)*, in Malsani [v.], pp. 251-260.
- M. PELLEGRINI, *La voce dei lebbrosi, le scelte del Consiglio, la forza del Comune. L'ospedale di San Lazzaro e la gestione di una crisi nella Siena del primo Trecento*, in *Il tarlo dello storico* [v.], II, pp. 493-540.
- A. PEZZANA, *Storia della città di Parma*, V. 1484-1500, Parma 1859
- P. M. PIERGIOVANNI, *Una piccola comunità vicino a mare ai confini della città. Il lebbrosario genovese di Capo di Faro*, in Malsani [v.], pp. 131-146
- J. REVEL e J.-P. PETER, *Le corps. L'homme malade et son histoire*, in *Faire de l'histoire*, III, *Nouveaux objets*, Paris 1974, pp. 227-247.
- M.C. ROSSI, *Lebbra e disabilità. Percorsi tra le fonti medievali*, in *Alter-habilitas. Percezione della disabilità nei popoli. Perception of Disability among people*, a cura di/edited by S. CARRARO, 2018, pp. 207-234, all'url www.alteritas.it.
- M.C. ROSSI, «E lo stesso Signore mi condusse in mezzo a loro e feci misericordia con loro». *Le comunità dei lebbrosi nelle città basso-medievali*, in «Studium Ricerca», 115, 2 (2019), pp. 136-167.

- M.C. ROSSI, *Lebbra, lebbrosi e lebbrosari nell'Italia medievale. Gestione dell'assistenza, vita quotidiana ed esperienze religiose fra documenti e narrazione*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. III (2019), pp. 351-369, all'url <https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>.
- M.C. ROSSI, *Tra esclusione e solidarietà: lebbrosi e lebbrosari nel medioevo italiano*, in *Il medioevo degli esclusi e degli emarginati. Tra rifiuto e solidarietà*. Atti del convegno in occasione del XXVII premio Internazionale Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 4-5 dicembre 2015), a cura di L. SANFILIPPO - G. PINTO, Roma 2020, pp. 131-150.
- M. SENSI, *Per la storia dei lebbrosi tra Umbria e Marche (secoli (XII-XV)*, in Malsani [v.], pp. 291-344.
- Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535)*, a cura di G. CHITTOLINI, Napoli 1989.
- P. SILANOS, *Homo debilis in civitate. Infermità fisiche e mentali nello spettro della legislazione statutaria dei comuni cittadini italiani*, in *Deformità fisica e identità della persona tra Medioevo ed Età moderna*. Atti del XIV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato 21-23 settembre 2012), a cura di G.M. VARANINI, Firenze 2015, pp. 31-91.
- Statuta communis Parmae anno MCCLV*, Parma 1856.
- Statuta communis Parmae ab anno MCCLVI ad annum circiter MCCCIV*, Parma 1857.
- Statuta communis Parmae anni MCCXLVII*, Parma 1860.
- B. TABUTEAU, *De l'expérience érémitique à la normalisation monastique: étude d'un processus de formation des léproseries aux XIIIe-XIIIe siècles. Le cas d'Evreux*, in *Fondations et oeuvres charitables au Moyen Âge*, Paris 1999, pp. 89-96.
- B. TABUTEAU, *Hisotirical Research Developments on Leprosy in France and Western Europe*, in *The Medieval Hospital and Medical Practice*, a cura di B. S. BOWERS, Ashgate 2007, pp. 41-56.
- Il tarlo dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni*, a cura di R. MUCCIARELLI - M. PELLEGRINI, 2 voll., Arcidosso (GR) 2021.
- F.-O. TOUATI, *Cartulaires de léproserie dans la France du Nord (XIIIe- Xve siècle)*, in *Les cartulaires*, a cura di O. GUYOTJEANNIN, Parigi 1993, pp. 467-501.
- F.-O. TOUATI, *San Lazzaro di Pavia. Genèse d'une léproserie lombarde au Moyen Âge*, in *Liber argitorius. Études d'histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves*, réunis par D. BARTHÉLEMY - J.-M. MARTIN, Droz 2003, pp. 277-302.
- F.-O. TOUATI, *Maladie et société au Moyen Age. La lèpre, les lépreux et le léproserie dans la province ecclésiastique de Sens jusqu'au milieu du XIVe siècle*, Paris-Bruxelles, 1998.
- F.-O. TOUATI, *La fraternité des lépreux de Saint-Lazare à Jérusalem: un itinéraire spirituel au temps des croisades (1118-1291)*, in Malsani [v.], pp.25-38.
- Uomini e donne in comunità*, a cura di M.G. DE SANDRE GASPARINI, Verona 1994.
- G.M. VARANINI, *L'iniziativa pubblica e privata*, in ID. - G. DE SANDRE GASPARINI, *Gli ospedali dei «malsani» nella società veneta dei secoli XII-XIII secolo. Tra assistenza e disciplinamento urbano*, in *Città e servizi sociali* [v.], pp. 141-165.

Tutti i siti citati sono da intendere attivi alla data dell'ultima consultazione: 14 ottobre 2022.

TITLE

Gli statuti dell'ospedale di S. Lazzaro di Parma (secc. XIII- XV)

The statutes of the hospital of St. Lazarus of Parma (13th-15th centuries)

ABSTRACT

L'edizione degli *Statuta et ordines hospitalis seu mansionis Beatissimi Lazari* di Parma sulla base di copia autentica del XV secolo, ma risalenti in parte al secolo XIII, è l'occasione per arricchire le conoscenze sugli ospedali dei lebbrosi sia nei suoi rapporti interni sia nelle relazioni con la società esterna. La caratteristica originaria, ancora ben salda nel Quattrocento, era data dall'essere una comunità religiosa, che si era modellata sin dalle origini sulla base del modello monastico, come risulta, tra l'altro, dal fatto che i rapporti tra malati e ministro si fondavano sull'obbedienza. Trattandosi però di una realtà particolare, anche rispetto agli altri ospedali, la figura del ministro/rettore sviluppa poteri coercitivi assai forti nei loro confronti. Uomini e donne, costretti a una convivenza forzata e senza fine se non la morte, erano rigidamente disciplinati, controllati e puniti, non solo in relazione a modi di agire devianti e violenti, ma anche a comportamenti che non rispettassero anzitutto una morale cristiana. Indubbiamente forte era anche la preoccupazione che i malati contagiassero i sani, trasgredendo le norme che li vincolavano a una residenza obbligata e alla rinuncia a rapporti con la società esterna; ma altrettanto forte, o forse più forte, era il timore che si manifestassero dinamiche violente, comportamenti immorali e, non ultimo, che si agisse contro gli interessi economici della comunità stessa.

The edition of the *Statuta et ordines hospitalis seu mansionis Beatissimi Lazari of Parma* of the 15th century authentic copy, but partly dating back to the 13th century, is an opportunity to enrich our knowledge of the lepers' hospital both in its internal relations and in its relations with external society.

The original characteristic, still firmly established in the 15th century, was that it was a religious community modelled from the outset on the monastic model. This model is evident, among other things, in the obedience that characterises the relationship between the sick and the minister. However, being a special reality, even compared to other hospitals, the figure of the *minister/rector* developed very strong coercive powers towards them. Men and women, forced into a forced cohabitation with no end but death, were rigidly disciplined, controlled and punished, not only in relation to deviant and violent ways of acting, but also in relation to behaviour that did not first and foremost respect a Christian morality. Definitely strong was the concern that the sick would infect the healthy, trans-

gressing the rules that bound them to a compulsory residence and the renunciation of relations with outside society; but equally strong, or perhaps stronger, was the fear that violent dynamics, immoral behaviour and, not least, acting against the economic interests of the community itself would manifest.

KEYWORDS

Lebbrosi, statuti, basso medioevo, ospedali, Parma

Lepers, Statutes, Late Middle Ages, Hospitals, Parma